



Direzione Generale 52 05
UOD 52 05 07

*Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per l'Ambiente
e l'Ecosistema
Unità Operativa Dirigenziale Valutazioni
Ambientali e Autorità Ambientale*

Il Dirigente

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014. 0395734 11/05/2014 13,09

Sett. - 520507 UOD Valutazioni Ambientali - 9.

Reg. UOD Energia e Carburanti

Classifica: 2. Funzione: 31 del 2014



Alla Direzione Generale 51 02
UOD 04 Energia e Carburanti
Centro Direzionale Isola A/6
NAPOLI

Spett.le SIRI ENERGIA srl
Via Valentino Mazzola, 66
00142 ROMA

Oggetto: Esecuzione sentenza TAR Campania Napoli n. 1709/2014. Conferenza di Servizi del 12/06/2014. Procedura di VIA inerente il "Progetto di un impianto eolico costituito da 20 aerogeneratori con potenza complessiva di 60,0 MW da ubicare nel territorio del Comune di Monteverde (AV) in località Stricciardi - Casonetto e relative opere connesse nel Comune di Lacedonia". Proponente SIRI Energia s.r.l. Comunicazione degli esiti della Commissione VIA del 30/05/2014.

A seguito della nota prot. 334951 del 15/05/2014 dell'Avvocatura regionale e della conseguente convocazione della Conferenza di Servizi, indetta infine per il 12/06/2014 dall'UOD in indirizzo in ottemperanza alla sentenza del TAR Campania n. 1709/2014, si è provveduto al rinnovo del procedimento istruttorio per la Valutazione di Impatto Ambientale del progetto in epigrafe in esecuzione della citata sentenza n. 1709/2014 pronunciata dalla 7ª sezione del TAR Campania di Napoli (su ricorso della predetta Società SIRI ENERGIA) con la quale tra gli altri è stato annullato il D.D. 130 del 10/04/2013 recante parere V.I.A. negativo espresso precedentemente sul progetto di cui all'oggetto.

La Commissione VIA - VI - VAS di cui alla DGR 406/2013 e s.m.i. nella seduta del 30/05/2014, relativamente alla procedura in oggetto, ha prima proceduto all'esame delle osservazioni trasmesse dal proponente con nota prot. RM/003/NDV/ct/se del 25/03/2013 acquisita al prot. 236119 del 03/04/2013, formulate ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990, a seguito del preavviso di parere sfavorevole di cui alla nota prot. 158149 del 04/03/2013 e conseguentemente ha espresso il proprio parere.

Di seguito si riportano quindi le predette risultanze istruttorie.

Dal verbale del 30/05/2014:

Si procede all'esame delle osservazioni prodotte dalla SIRI Energia s.r.l. ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990 trasmesse con nota prot. RM/003/NDV/ct/se del 25/03/2013 acquisita al prot. 236119 del 03/04/2013 (Allegato 1). Tale nota è organizzata in quattro punti e all'interno del punto III sono fornite puntuali



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per l'Ambiente
e l'Ecosistema
Unità Operativa Dirigenziale Valutazioni
Ambientali e Autorità Ambientale

Il Dirigente

controdeduzioni ai motivi esposti contenuti nelle determinazioni della Commissione VIA. L'esame si rende necessario in quanto nella sentenza il TAR Campania Napoli sentenza, al punto 3, del FATTO, che *nulla ha controdedotto, in sede di adozione del provvedimento definitivo di rigetto, l'amministrazione regionale oggi resistente, essendosi la stessa meramente limitata a ribadire le medesime affermazioni già contenute nel citato preavviso di rigetto.*

In merito quindi alle osservazioni del proponente formulate ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990 si controdeduce quanto segue.

"I. PREMessa"

In merito a quanto contenuto della Premessa si rappresenta quanto segue:

- nella richiesta di integrazioni prot. reg. 483352 del 25/06/2012 si è rappresentato che in sede di istruttoria del progetto è emerso che l'elettrodotto aereo è ubicato in prossimità del SIC IT 8040005 "Bosco di Zampaglione (Calitri)", e del SIC IT 8040008 "Lago di S. Pietro Aquilavere" e si è ritenuto richiedere per il progetto de quo anche alla valutazione di incidenza ed una nuova pubblicazione ai fini della consultazione prevista dall'art. 24 del Dlgs 152/2006 e s.s.m.m.i. Tale richiesta dell'ex Settore Tutela dell'Ambiente era quindi già esplicitamente riferita alle opere di connessione e non all'impianto, come richiamato nella stessa nota del 25/06/2012.
- nella richiesta di integrazioni prot. reg. 483352 del 25/06/2012 si è rappresentato che in sede di istruttoria del progetto è emerso che la distanza che intercorre tra l'ubicazione dei pali eolici n°12 e n°17 ed il SIC IT 9120011 "Valle Ofanto- Lago di Capacioli" localizzato in provincia di Foggia risulta essere inferiore ad 1 km. Si è quindi ritenuto necessario che il proponente consultasse la Provincia di Foggia in merito alla necessità della Valutazione di Incidenza riferita al citato SIC. Tale richiesta alla Provincia di Foggia inerente il parere relativo alla necessità della Valutazione di Incidenza per il SIC della Regione Puglia è stata trasmessa dal proponente solo in data 13/11/2012, come risultante dalla copia della ricevuta di Posteitaliane allegata alla trasmissione del 19/11/2012 del proponente, ovvero più di 4 mesi dopo la richiesta formulata dall'ex Settore Tutela dell'Ambiente.
- In merito alle asserzioni di cui alla pag. 3, alla luce della sentenza TAR Campania Napoli n. 1709/2014 (motivazioni 1 e 2) si ritiene superata la necessità di controdedurre alle osservazioni del proponente in quanto è necessario eseguire la citata sentenza.

"II. EFFETTI DELL'ORDINANZA DEL T.A.R. N. 442/2013 SULL'ATTIVITA' DEL SETTORE TUTELA DELL'AMBIENTE"

In merito a quanto contenuto nel PARAGRAFO II si rappresenta quanto segue:

- non si comprendono le ragioni per le quali viene citata una ordinanza del TAR riferita come inerente la società Decalift s.r.l. mentre l'ordinanza 442/2013 è inerente la società SIRI.
- alla pagina 4 delle osservazioni, il proponente ribadisce quanto espresso in precedenza riguardo all'obbligo del Servizio VIA, VI e VAS di esprimere il parere di competenza nell'ambito della Conferenza di Servizi, una volta decorsi i termini di legge. A tal riguardo, si veda quanto esposto ai punti precedenti.

il

B



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per l'Ambiente
e l'Ecosistema
Unità Operativa Dirigenziale Valutazioni
Ambientali e Autorità Ambientale

Il Dirigente

**"IL ERRONEITA' DEI MOTIVI OSTATIVI COMUNICATI CON NOTA DEL SETTORE AMBIENTE
PROT. N.158149 DEL 4/3/2013"**

In merito a quanto contenuto nel PARAGRAFO III si rappresenta quanto segue:

- non si comprende il significato dell'affermazione "... molte delle integrazioni richieste dal Gruppo Istruttore non sono state confermate dalla Commissione VIA, a seguito delle integrazioni proposte da Siri Energia s.r.l. e tuttavia la Commissione del 24/1/2013, condividendo la proposta del Gruppo Istruttore, ha espresso parere negativo di compatibilità ambientale" e a quali circostanze si riferisce.

"Motivo ostativo sub lett. a)"

- nel riportare il Motivo ostativo sub lett. a) la Siri, nel riportare la frase di seguito evidenziata in corsivo grassetto, ha omissso di riportare quanto di seguito indicato in carattere sottolineato: nell'area di intervento sono presenti altri due impianti eolici, di cui uno in esercizio (Monteverde International Power) ed uno autorizzato e non ancora realizzato (Genco); l'ubicazione di tali impianti, in particolare quello del proponente Genco (la cui presenza è stata solo segnalata dal proponente in risposta a specifiche richieste di integrazione), è tale da necessitare la valutazione degli effetti sinergici e degli impatti cumulativi (sul paesaggio, sugli ecosistemi, sulle specie animali, ecc.), come espressamente previsto dall'Allegato VII del D.Lgs. 152/2006. Tali impatti non sono stati valutati: solo nella Tav. T.7rev.02 (simulazione dell'insediamento dell'impianto nel contesto paesaggistico) è raffigurato l'impianto da esso e gli altri impianti già in esercizio sullo sfondo. In particolare, la presenza di un ulteriore impianto eolico (autorizzato ma non ancora realizzato) nell'area di intervento, è più volte rappresentato dalla proponente nell'elaborato INT.SIA.01 "Integrazioni e chiarimenti VIA rif. nota Regione Campania prot. 2012.0483352 del 25.06.2012", ai paragrafi 2.1.4, 2.2.6 e 2.2.26. Inoltre, proprio al par. 2.1.4 con riferimento alla tav. V.2 - Carta del paesaggio e dell'uso del suolo - il proponente ravvisava l'insorgere di potenziali interferenze con gli impianti citati, asserendo che "... In tale tavola, a titolo di esempio, si evince che il parco eolico è situato a valle delle fontane esistenti, con le quali non ha alcuna interferenza, a differenza di altri impianti già realizzati e autorizzati (cfr. IVPC e Genco ora Wind Farm Monteverde)".

La Siri riferisce che nella richiesta di integrazione prot. 483352 del 25/06/2012 non viene espressa richiesta di chiarimenti o integrazioni e approfondimenti in merito ad effetti cumulativi dovuti alla presenza in aree limitrofe di impianti già esistenti o solo autorizzati e che la presenza di detti impianti è ben nota da tempo soprattutto al Settore Tutela dell'Ambiente della Regione Campania che li hanno autorizzati. Si evidenzia che la presenza nella stessa area di un altro impianto già autorizzato dall'ex Settore Regolazione dei Mercati (oggi UOD Energia), unico settore all'epoca competente all'autorizzazione (l'ex Settore Tutela dell'Ambiente oggi UOD S2 05 07 non autorizzava e non autorizza gli impianti eolici ma rilascia il solo parere di compatibilità ambientale e di valutazione di incidenza, ove necessari; tali pareri costituiscono una condizione necessaria ma non sufficiente per l'ottenimento dell'autorizzazione unica ai sensi del Dlgs 387/03, di competenza esclusiva dell'ex Settore Regolazione dei Mercati e oggi dell'UOD Energia) non era riportata nella documentazione progettuale e che è stata evidenziata dal proponente solo a seguito di apposita richiesta da parte dell'ex Settore Tutela



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per l'Ambiente
e l'Ecosistema
Unità Operativa Dirigenziale Valutazioni
Ambientali e Autorità Ambientale

Il Dirigente

dell'Ambiente con nota prot. 483352 del 25/06/2012. Quindi con la suddetta nota non poteva essere richiesta la valutazione di impatti cumulativi e sinergici relativi alla presenza nell'area di impianti autorizzati e non realizzati, presenza di cui il proponente, al contrario, era a conoscenza. La necessità di stimare e valutare tali impatti è prescritta dalla normativa di riferimento (Dlgs 152/2006, Allegato VII, punto 4. *Una descrizione dei probabili impatti rilevanti (diretti ed eventualmente indiretti, secondari, cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi) del progetto proposto sull'ambiente:*

- a) dovuti all'esistenza del progetto;
- b) dovuti all'utilizzazione delle risorse naturali;
- c) dovuti all'emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti; nonché la descrizione da parte del proponente dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli impatti sull'ambiente.

Il proponente, quindi, avendo segnalato solo dopo la richiesta di integrazioni la presenza nell'area di un altro impianto colico già autorizzato, sebbene non ancora realizzato, avrebbe dovuto, in ottemperanza alla norma di settore, provvedere alla valutazione di tali impatti cumulativi e proporre le eventuali ed opportune misure di mitigazione e/o compensazione, ove possibili.

In merito ai dati in possesso del Settore Tutela dell'Ambiente e la sua disponibilità a far visionare gli Studi di Impatto Ambientale e le valutazioni proposte dai proponenti degli impianti già autorizzati, si evidenzia che solo in sede di riscontro alla richiesta di integrazione prot. 483352 del 25/06/2012 (con nota del 12/11/2012, pervenuta al Settore Tutela dell'Ambiente in data 19/11/2012) il proponente ha effettuato una richiesta di dati, senza per altro effettuare, ai fini del riscontro, nessuna richiesta di accesso agli atti, procedura attraverso la quale sarebbe stato possibile visionare, previa consenso degli interessati, gli atti relativi alle altre procedure di VIA (art. 22 ss. L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e Reg. Reg. 31 luglio 2006, n. 2). In definitiva, quindi, ove il proponente avesse ravvisato la necessità o la volontà di accedere ai dati contenuti in altri Studi di Impatto Ambientale, questi avrebbe potuto/dovuto attivare, dopo la richiesta di integrazione prot. 483352 del 25/06/2012 e tempestivamente, la procedura di accesso agli atti da effettuarsi ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.; si evidenzia che nessuna richiesta di accesso agli atti, da effettuarsi ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., è pervenuta presso l'ex Settore Tutela dell'Ambiente da parte della Siri Energia nel periodo tra il 26/06/2012, data della richiesta di integrazione, e il 12/11/2012 ovvero la data riportata in calce al riscontro del proponente alle richieste di integrazione formulate dall'ex Settore dell'Ambiente. L'indicato lasso di tempo, quasi cinque mesi, è del tutto idoneo a svolgere le indagini necessarie ai fini della valutazione degli eventuali impatti cumulativi. Si evidenzia che un rappresentante della società SIRI ha formulato istanza di accesso presso l'ex Settore Tutela dell'Ambiente acquisita al prot. reg. n. 418883 del 12/06/2013, e quindi ben dopo l'emanazione del provvedimento di VIA DD 130 del 10/04/2013 annullato dal TAR.

Motivo ostativo sub. lett. b)

- in merito alle richieste di dati effettuate dalla Siri nelle integrazioni pervenute il 19/11/2012 si deve rappresentare che esse sono state formulate dalla Siri tardivamente, in quanto non sono state formulate



*Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per l'Ambiente
e l'Ecosistema
Unità Operativa Dirigenziale Valutazioni
Ambientali e Autorità Ambientale*

Il Dirigente

subito dopo la richiesta di integrazione del 25/06/2012 al fine di riscontrare la stessa. La SIRI ha richiesto ed ottenuto una proroga della tempistica per il riscontro alla nota del 25/06/2012 e in sede di riscontro a quest'ultima, ovvero quasi 5 mesi dopo la richiesta del 25/06/2012, in data 19/11/2012 (data di accettazione dell'atto) ha formulato la richiesta dati. Le stesse richieste di un protocollo e della metodologia per la stima delle collisioni sono tardive in quanto sono state formulate sempre nelle integrazioni trasmesse il 19/11/2012. Per stessa ammissione del proponente, sull'area interessata dal progetto non è stata effettuata alcuna indagine di campo attraverso cui sarebbe stato possibile rilevare i dati oggettivi di riferimento della presenza della fauna nell'area di interesse, utili non solo per la stima degli impatti ma anche ai fini della eventuale confutazione delle argomentazioni poste in essere dall'ASOJM redatte anche a seguito di acquisizioni di dati e rilevamenti sul campo (Monteverde). In ogni caso, non risulta che l'ex Settore Tutela dell'Ambiente (oggi l'UOD 07) disponga di una banca dati inerenti tale materia, ma i dati reperibili dalla documentazione afferente ad altre procedure di VIA sono accessibili a tutti attraverso la procedura di accesso agli atti, accesso che non è mai stato richiesto dalla società SIRI Energia nel periodo tra il 26/06/2012 - data della richiesta di integrazione - e il 12/11/2012 - ovvero la data riportata in calce al riscontro del proponente alle richieste di integrazione formulate dall'ex Settore dell'Ambiente, pervenuto in data 19/11/2012. Inoltre la presenza nella stessa area di un impianto già realizzato ed in esercizio avrebbe consentito, attraverso un monitoraggio sul campo, di valutare gli effetti di tale presenza sull'avifauna. Anche in merito alle richieste inerenti un protocollo si evidenzia che la Regione Campania non ha, al momento, individuato un protocollo specifico ma che in tale materia sono stati approntati diversi documenti di indirizzo e linee guida facilmente reperibili sul web, di cui il proponente, in assenza di specifiche indicazioni della Regione Campania, avrebbe potuto avvalersi (solo per citarne alcuni: **LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI EOLICI INDUSTRIALI IN ITALIA - WWF - 2009; Criteri per la localizzazione degli impianti e Protocolli di monitoraggio della fauna nella Regione Piemonte - 2008; Protocollo di Monitoraggio dell'Osservatorio Nazionale su Eolico e Fauna a cura dell'ANEA - ISPRA - LIPU - Legambiente - 2012**) ai fini dell'acquisizione dei dati di campo necessari per la valutazione degli impatti sulla fauna. D'altronde lo stesso proponente, nelle integrazioni al SIA, cita alcuni dati contenuti nelle *Linee guida per la valutazione dell'impatto ambientale degli impianti eolici* - Regione Toscana, Febbraio 2004, evidenziandone la perfetta conoscenza. Orbene, tale documento riporta una dettagliata descrizione delle attività da effettuarsi per la valutazione degli impatti sull'avifauna e sulla chiroptera fauna, che in assenza di specifiche indicazioni della Regione Campania poteva essere utilizzata e seguita ai fini della predisposizione dello Studio di Impatto Ambientale. A titolo informativo si riporta il solo indice del documento relativo alla valutazione sulle componenti naturalistiche:

INDICE

Premessa 7

LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO SULLE COMPONENTI NATURALISTICHE 9

Introduzione 11



*Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per l'Ambiente
e l'Ecosistema
Unità Operativa Dirigenziale Valutazioni
Ambientali e Autorità Ambientale*

Il Dirigente

- I) Individuazione delle tipologie di aree critiche per gli aspetti naturalistici 13*
I.1 Sintesi della metodologia seguita
I.2 Tipologie di aree critiche per aspetti naturalistici
I.3 Requisiti progettuali
I.4 Aree non opportune
II) Linee guida per la valutazione dell'impatto ambientale 18
II.1 Procedura di verifica in aree prive di criticità
II.2 Procedura di verifica in aree critiche
II.3 Linee guida per la valutazione d'incidenza
ALLEGATO A: Elenco delle aree in cui è risultata non opportuna la realizzazione di impianti eolici, per la presenza di elementi naturalistici di elevato valore 27
ALLEGATO B: Aree risultate non opportune per la localizzazione di impianti eolici - Schede sintetiche dei principali elementi di criticità 28
ALLEGATO C: Specie e gruppi avifaunistici particolarmente sensibili agli impatti generati dagli impianti eolici 43
ALLEGATO D: Impatti ambientali connessi alla realizzazione di impianti eolici: stato delle conoscenze sulla componente naturalistica 44
Bibliografia di riferimento 50
- Si evidenzia che l'allegato C delle Linee Guida della Regione Toscana riporta quanto segue:



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per l'Ambiente
e l'Ecosistema
Unità Operativa Dirigenziale Valutazioni
Ambientali e Autorità Ambientale

Il Dirigente

ALLEGATO C

Specie e gruppi avifaunistici particolarmente sensibili agli impatti generati dagli impianti eolici

Nel seguito, relativamente al territorio toscano, viene riportata una lista di specie o gruppi particolarmente sensibili agli impatti generati dagli impianti eolici (da Longobardi e Paltia, 2002; modifi.).

Nome italiano	Nome specifico o del taxon	Distrib.	IMPATTI	
			L'edilizia	Perturbazione di habitat
Siroccole	Fam. <i>Corvidae</i>	✓	✓	
Sorci	Fam. <i>Podicipedidae</i>	✓		
Berte	Fam. <i>Procellariidae</i>	✓		
Cormorani	Fam. <i>Phalacrocoracidae</i>	✓	✓	
Anzani, cicogne	ord. <i>Ciconiiformes</i>	✓	✓	
Falconi	Fam. <i>Falconidae</i>	✓	✓	
Chiusi, occhio, anatre	ord. <i>Anseriformes</i>	✓	✓	
Nibbi, Albanella, Aquile	ord. <i>Accipitriformes</i>	✓	✓	✓
Falchi	ord. <i>Falconiformes</i>	✓		✓
Gine	Fam. <i>Columbidae</i>	✓	✓	
Limicoli, Gabbiani, Sturne	ord. <i>Charadriiformes</i>	✓		

Si noti che le Cicogne e i Nibbi sono proprio specie per le quali è nota, da tempo, la particolare sensibilità agli impatti generati dalle pale eoliche. Gli impatti su tali specie, qualora ne sia segnalata la presenza nell'area di intervento, come nel caso in questione, non possono essere stimati su base bibliografica e solo attraverso affermazioni prive di ogni riscontro oggettivo.

Inoltre, come sottolineato, che l'istanza di autorizzazione unica per l'impianto in questione risulta risalire al 24/10/2006, per cui il proponente, ove intenzionato, avrebbe potuto svolgere tutte le indagini di campo necessarie ai fini della valutazione degli impatti sull'avifauna e sulla chirotterofauna, considerato che l'istanza di VIA è stata formulata il 24/06/2011 sul progetto da 18 aerogeneratori inizialmente proposto.

Il proponente, quindi, a fronte della accertata presenza nell'area di intervento di tali pregevolissime specie (dal punto di vista conservazionistico, tutelate ai sensi di convenzioni internazionali e direttive comunitarie) avrebbe dovuto effettuare la stima degli impatti sull'avifauna e la chirotterofauna basandosi sui risultati di campagne di monitoraggio sul campo effettuate, in assenza di specifiche Linee Guida della Regione Campania, secondo i protocolli e le Linee Guida disponibili (di quelle della Regione Toscana aveva perfetta conoscenza) e non affrontare l'argomento in modo assolutamente riduttivo, superficiale e del tutto inadatto ad attestare i potenziali impatti derivanti dalla realizzazione dell'impianto sulle citate specie.



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per l'Ambiente
e l'Ecosistema
Unità Operativa Dirigenziale Valutazioni
Ambientali e Autorità Ambientale

Il Dirigente

La Sirti poi riferisce che nella richiesta di integrazione prot. 483352 del 25/06/2012 non viene espressa richiesta di chiarimenti o integrazioni e approfondimenti in merito ad effetti cumulativi dovuti alla presenza in aree limitrofe di impianti già esistenti o solo autorizzati e che la presenza di detti impianti è ben nota da tempo soprattutto al Settore Tutela dell'Ambiente della Regione Campania che li hanno autorizzati. Si evidenzia che la presenza nella stessa area di un altro impianto già autorizzato dall'ex Settore Regolazione dei Mercati (oggi UOD Energia), unico settore all'epoca competente all'autorizzazione (l'ex Settore Tutela dell'Ambiente oggi UOD 52 05 07 non autorizzava e non autorizza gli impianti eolici ma rilascia il solo parere di compatibilità ambientale e di valutazione di incidenza, ove necessari; tali pareri costituiscono una condizione necessaria ma non sufficiente per l'ottenimento dell'autorizzazione unica ai sensi del Digs 387/03, di competenza esclusiva dell'ex Settore Regolazione dei Mercati e oggi dell'UOD Energia) non era riportata nella documentazione progettuale e che è stata evidenziata dal proponente solo a seguito di apposita richiesta. Quindi nella nota prot. 483352 del 25/06/2012 non poteva essere richiesta la valutazione di impatti cumulativi e sinergici relativi alla presenza nell'area di impianti autorizzati e non realizzati, presenza di cui il proponente, al contrario, era a conoscenza. La necessità di stimare e valutare tali impatti è prescritta dalla normativa di riferimento (Digs 152/2006, Allegato VII, punto 4. *Una descrizione dei probabili impatti rilevanti (diretti ed eventualmente indiretti, secondari, cumulativi, a breve, media e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi) del progetto proposto sull'ambiente:*

- a) dovuti all'esistenza del progetto;
- b) dovuti all'utilizzazione delle risorse naturali;
- c) dovuti all'emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti; nonché la descrizione da parte del proponente dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli impatti sull'ambiente.

Il proponente, quindi, avendo segnalato solo dopo la richiesta di integrazioni la presenza nell'area di un altro impianto eolico già autorizzato, sebbene non ancora realizzato, avrebbe dovuto, in ottemperanza alla norma di settore, provvedere alla valutazione di tali impatti cumulativi e proporre le eventuali ed opportune misure di mitigazione e/o compensazione, ove possibili.

"Motivo azzerato sub. lett. c)"

- L'analisi della Tav. 6 rev 02 richiamata dalla SIRT ENERGINIA s.r.l. evidenzia che nell'area di pertinenza del progetto si riscontra la presenza di boschi di latifoglie, aree a pascolo naturale o prateria d'alta quota, aree a ricolonizzazione naturale e oliveti inframmezzati da seminativi (cereali), ovvero in uso del suolo che risponde alla definizione di sistema agroforestale. In merito al presunto minor pregio dell'area di pertinenza del progetto rispetto alle zone situate ad est, a sud e ad ovest del centro urbano di Monteverde, non si comprende sulla base di quali parametri e di quali dati siano state effettuate tali valutazioni, tra l'altro neanche menzionate nel SIA e nelle successive integrazioni ma riportate solo apoditticamente nelle osservazioni formulate dalla SIRT ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990. Le affermazioni del proponente, quindi, risultano del tutto prive di riscontri oggettivi. Ma quand'anche fosse accertato il minor pregio (da quale punto di vista?) delle aree oggetto di intervento, in ogni caso ciò non toglie che, proprio sulla scorta dei dati forniti dal proponente (Tav. 6 rev 02), si è potuto

R

S



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per l'Ambiente
e l'Ecosistema
Unità Operativa Dirigenziale Valutazioni
Ambientali e Autorità Ambientale

Il Dirigente

constatare che l'area di intervento è definibile come un sistema agroforestale costituito da un ambiente mosaicizzato con presenza di patches costituiti da bosco, aree aperte coltivate a seminativo o incolte, acque con presenza di ittiofauna. Tale definizione corrisponde esattamente al tipo di ambiente preferito dalla Cicogna nera e dai rapaci (Nibbi).

- In merito alla valutazione degli impatti del progetto sulla biodiversità, sulla flora e sulla fauna si evidenzia che tale necessità è imposta dalla normativa (art. 5, comma 1, lettera c. e Allegato VII del Diga 152/2006) indipendentemente dalla necessità o meno di una Valutazione di Incidenza;
- In merito all'impossibilità di approfondire la valutazione degli effetti sinergici e cumulativi senza la messa a disposizione dei SIA degli impianti esistenti o autorizzati, si evidenzia che tale documentazione è consultabile da chiunque attraverso la procedura di accesso agli atti, procedura che come già evidenziato non è stata attivata dalla SIRI Energia nel periodo tra il 26/06/2012, data della richiesta di integrazione, e il 12/11/2012 ovvero la data riportata in calce al riscontro del proponente alle richieste di integrazione formulate dall'ex Settore dell'Ambiente. Tale procedura risulta invece attivata con nota identificata da Prot. n. 418883 del 12/06/2013 solo successivamente all'annullo decreto 130/2013.
- In merito alla frequentazione dell'area da parte della Cicogna Nera, si evidenzia che la suddetta area si trova tra diversi corpi idrici e aree umide tra cui l'Osfanto, il Lago di San Pietro ed altre aree umide localizzate nella vicina Puglia; la frequentazione dell'area da parte della Cicogna Nera, quindi, non può essere esclusa se non sulla scorta di rilevamenti sul campo che non risulta siano stati mai effettuati dalla SIRI mentre risultano effettuate osservazioni di campo da parte dell'ASOIM. Non si comprende quindi sulla base di quali dati la Siri Energia non solo esclude tale frequentazione ma arriva addirittura a tracciarne i percorsi e a valutare i possibili impatti da parte di altri impianti eolici, pur non essendo in possesso di nessun dato rilevato sul campo e di nessun dato inerente gli altri impianti in esercizio o autorizzati nell'area, come affermato dalla stessa Siri.

Il proponente infatti afferma che Tuttavia è sfuggito sia al Funzionario Istruttore che alla Commissione VIA quanto riportato a pag. 2 della stessa nota ASOIM prot. 2012 0350219 del 08/05/2012: "La Cicogna nera è prevalentemente ittiofaga (si nutre di pesci, ndr.), integrando la dieta con anfibi, micromammiferi, piccoli insetti, crostacei e uccelli (Bordignon, 2005)"; dunque la cicogna preferisce rivolgersi dal suo nido alla ricerca di cibo preferibilmente verso la valle dell'Osfanto e all'area a sud dell'abitato di Monteverde, ricca di boschi e vegetazione e non nell'area agricola, distante oltre 3 Km. del parco eolico del progetto di Siri Energia, che, tra tutte le altre, è la più trasformata ed antropizzata, mediante colture meccanizzate. Tutti al più la cicogna potrebbe spingersi, sempre alla ricerca di cibo, valicando il crinale con andamento nord-sud, verso il bacino opposto del torrente Osento e dell'invaso artificiale della Diga S. Pietro (zona SIC Lago San Pietro), ma, in questo caso, non troverebbe a costituire ostacolo al suo volo gli aerogeneratori della società Siri Energia, bensì quelli (di pari grandezza) della Società Genco Energia (già autorizzata, e attualmente in regime di proroga triennale sull'inizio del lavari), e, un po' oltre, quelli di un altro parco, quello di Eurowind Sri (ricadente nel Comune di Lacedonia e adiacente al SIC Lago San Pietro), anch'esso già autorizzato con VIA positiva dello stesso Settore Ambiente ed in attesa di "autorizzazione unica". Orbene, il Lago di San Pietro,

14



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per l'Ambiente
e l'Ecosistema
Unità Operativa Dirigenziale Valutazioni
Ambientali e Autorità Ambientale

Il Dirigente

com'è noto, è dotato di rive cementificate e inidonee quindi alla caccia da appostamento, quale quella dei Ciconidi. La Cicogna nera, infatti, ha una alimentazione varia: è insofaga, catturando pesci con una tecnica di agguato ovvero rimane fero e ben mimetizzata tra la vegetazione ripariale (assente sulle rive del Lago S. Pietro a causa della cementificazione) ed attende che passino le prede e portata di becco e di collo; teriofaga, nutrendosi di ratti e piccoli lagomorfi (leprotti e coniglietti selvatici) che cattura sul terreno negli ambienti aperti, per lo più coltivi e seminativi; entomofaga, nutrendosi di ortoteri (grilli e cavallette) che cattura con movimenti rapidi di corsa. Le affermazioni del proponente, quindi, oltre a non essere suffragate da nessun dato oggettivo ottenuto attraverso attività di rilevamento sul campo, sono contraddette dalle caratteristiche della specie in questione (Cicogna nera) e dalle caratteristiche delle aree citate dal proponente (il Lago San Pietro e l'area di influenza del progetto), delle quali lo stesso dimostra non avere nessuna conoscenza. Tali affermazioni, sulla scorta di quanto rappresentato, sono valutate del tutto inattendibili e prive di ogni riscontro oggettivo.

Per le già descritte caratteristiche della specie è evidente che la Cicogna nera preferisce alimentarsi sicuramente lungo le rive dell'Ofanto e dei suoi affluenti, frequentando inoltre quelle aree che presentano proprio le caratteristiche dell'area di intervento ovvero un sistema agroforestale rappresentato da un ambiente mosaicizzato con presenza di patches costituiti da bosco, aree aperte coltivate a seminativo o incolte, acqua con presenza di insofina (Av. 6 rev. 02); è poi noto dalla letteratura che la specie si muove in un raggio d'azione di circa 15 chilometri in tutte le direzioni. Lo stesso fanno i giovani quando lasciano il nido: all'inizio i genitori si trattengono per circa un mese nel territorio per insegnare le varie tecniche di caccia, tra le quali quelle in ambienti aperti con le caratteristiche proprie dell'area di intervento. Si ricorda che l'impianto dista circa 3 km dal nido di Cicogna nera.

In merito ai chirotteri il proponente si limita ad affermare che per questi valgono le stesse considerazioni formulate per la Cicogna Nera, senza suffragare tali considerazioni con dati probanti le tesi sostenute. In primo luogo non si comprende a quali considerazioni ci si riferisce. Si evidenzia che nell'area oggetto di intervento sono state rilevate specie di notevole significato conservazionistico quali il rinolof maggiore (*Rhinolophus ferrumequinum*) e il vesperillo smarginato (*Myotis emarginatus*) entrambe le specie in Allegato II della direttiva HABITAT. Lo Studio di Incidenza del PUC di Monteverde (assoggettato alla Valutazione di Incidenza presso il Settore Tutela dell'Ambiente) infatti riporta che nel Comune di Monteverde risiede una importantissima colonia di *Rhinolophus ferrumequinum* e *Rhinolophus emarginatus* (*Myotis emarginatus*). Inoltre nel territorio di interesse del progetto è stata rilevata anche la presenza di specie di chirotteri fortemente sensibili all'impatto degli impianti eolici quali la nettola di Leisler (*Nyctalus leisleri*). È noto che il fiume Ofanto è utilizzato come elemento lineare del paesaggio utile agli spostamenti dei chirotteri, facendo del comprensorio dell'Ofanto una delle aree campane più ricche per la chirottero fauna. È noto anche che le pale eoliche sono considerate una preoccupante fonte di disturbo e di mortalità per i chirotteri, tanto che nel meeting EUROBATs del settembre 2010 è stata adottata una apposita risoluzione nella quale si raccomandava ai Paesi membri, tra i

12



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per l'Ambiente
e l'Ecosistema
Unità Operativa Dirigenziale Valutazioni
Ambientali e Autorità Ambientale

Il Dirigente

quali l'Italia, di adottare le Linee Guida EUROBAT (del 2008) per la considerazione del chiroptero nella costruzione degli impianti eolici per la realizzazione di studi di impatto ante e post operam. Le citate Linee Guida EUROBAT, a pag. 9, riportano la seguente tabella, nella quale l'impatto dovuto alla collisione con gli impianti eolici in esercizio viene descritto nei termini che seguono.

Impacts related to siting		
Impact	Summer time	During migration
Loss of hunting habitats during construction of access roads, foundations etc.	Small to medium impact, depending on the site and species present at that site.	Small impact.
Loss of roost sites due to construction of access roads, foundations etc.	Probably high or very high impact, depending on the site and species present at that site.	High or very high impact, e.g. loss of mating roosts.
Impacts related to operating the wind farm		
Impact	Summer time	During migration
Ultrasound emission	Probably a limited impact.	Probably a limited impact.
Loss of hunting areas because the bats avoid the area.	Medium to high impact.	Probably a minor impact in spring, a medium to high impact in autumn and hibernation period.
Loss or shifting of flight corridors.	Medium impact.	Small impact.
Collision with rotors.	Small to high impact, depending on the species.	High to very high impact.



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per l'Ambiente
e l'Ecosostenibilità
Unità Operativa Dirigenziale Valutazioni
Ambientali e Autorità Ambientale

Il Dirigente

Orbene, a fronte della certificata e nota presenza di importanti colonie di chirotteri nell'area di intervento il proponente non solo non ha raccolto nessun dato di campo inerente tali presenze nell'area di intervento (al fine di valutarne compiutamente l'impatto) ma addirittura non ha considerato i chirotteri quali specie sensibili alle pale eoliche; nelle osservazioni formulate ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990, poi, si è limitato ad affermare che per i chirotteri valgono le stesse considerazioni effettuate per la Cicogna nera. Si ribadisce che non si comprende a quali considerazioni si fa riferimento. Si ritiene, al contrario, che l'area di intervento, proprio per le sue caratteristiche di seminaturalità (sistema agroforestale costituito da un ambiente mosaicizzato con presenza di patches costituiti da bosco, aree aperte coltivate a seminativo o incolte, corpi idrici come attestato dalla Tav. 6 rev 02) costituisca un'area ottimale di caccia per i chirotteri, le cui popolazioni potrebbero essere impattate negativamente dalla presenza degli aerogeneratori di progetto e in modo rilevante.

In merito agli aspetti naturalistici e con riferimento ai punti b) e c) delle determinazioni della Commissione VIA - VI - VAS di cui alla nota 158149 del 04/03/2013, si evidenzia che il proponente:

- non ha effettuato alcun rilievo sul campo volto ad individuare l'avifauna e la chirotterofauna frequentante l'area di localizzazione dell'impianto;
- non ha presentato dati suffraganti le affermazioni inerenti "il rapido adattamento" dell'avifauna agli aerogeneratori. Al contrario, in riscontro ad una precisa richiesta ha affermato che ad oggi non esistono studi abbastanza estesi e sistematici, specialmente in Italia, in grado di quantificare la pericolosità di un parco eolico rispetto all'avifauna e che quindi per il caso di specie si è ragionato in maniera deduttiva:
 - considerato l'elevato numero di parchi eolici autorizzati, realizzati e in esercizio in Regione Campania, nell'area in oggetto e a volte anche in vicinanza di aree protette;
 - considerato che gli Enti locali di controllo non hanno ad oggi considerato che i disturbi, le interferenze o i danni all'avifauna registrati siano tali da prescrivere l'arresto o misure integrative di mitigazione per gli impianti in esercizio;
 - si presume che l'avifauna abbia sviluppato un rapido adattamento alla presenza di detti aerogeneratori già in esercizio;
- non ha presentato dati in grado di suffragare l'affermazione secondo la quale "i moderni impianti eolici grazie soprattutto alla bassa velocità di rotazione delle pale hanno ridotto la possibilità di impatti con l'avifauna presente" o dati inerenti la stima degli impatti attesi sull'avifauna e sulla chirotterofauna;
- in relazione agli impatti sull'avifauna ha richiesto, solo in sede di riscontro avvenuta quasi 5 mesi dopo la richiesta di integrazioni, i dati in possesso della Regione Campania derivanti dalle attività di monitoraggio dei parchi eolici in esercizio;
- in merito alla presenza nell'area della Cicogna nera, la cui presenza è stata rilevata sul lato sud-ovest dell'Ofanto a partire dal 2009, alla richiesta di effettuare una stima del rischio di collisione con gli impianti eolici presenti nella zona di nidificazione a seguito della realizzazione del progetto previsto, il proponente, solo in sede di riscontro alle richieste di integrazione (per il quale peraltro ha anche richiesto e ottenuto una proroga della tempistica individuata per il riscontro), ha richiesto di ottenere il protocollo, le metodologie o i dati utilizzati dagli impianti eolici fino ad ora esistenti e/o



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per l'Ambiente
e l'Ecosistema
Unità Operativa Dirigenziale Valutazioni
Ambientali e Autorità Ambientale

Il Dirigente

autorizzati in V.I.A. dalla Regione Campania nell'area di interesse e con riferimento alla cicogna nera, in modo da ottenere dati confrontabili ed equità di valutazione. In particolare ha richiesto alla Regione Campania i dati dei monitoraggi sulle collisioni con la Cicogna nera e altri volatili trasmessi dai gestori degli impianti eolici già esistenti nella zona in oggetto o dagli Enti locali di controllo, al fine di verificare la coerenza tra rischio di collisione con la Cicogna nera stimato dagli impianti eolici esistenti e il numero effettivo di collisioni. Ha richiesto, inoltre, di conoscere preventivamente la soglia di rischio considerata accettabile per gli impianti eolici fino ad ora autorizzati in V.I.A. dalla Regione Campania e nell'area di interesse e con riferimento alla cicogna nera, al fine di equità di valutazione.

Il proponente non ha chiarito perché non ha considerato i chirotteri come specie sensibile alle pale eoliche; Si evidenzia che nell'area oggetto di intervento sono state rilevate specie di notevole significato conservazionistico quali il rinolofo maggiore (*Rhinolophus ferrumequinum*) e il vespertilio smarginato (*Myotis emarginatus*) entrambe le specie in Allegato II della direttiva HABITAT. Inoltre nel territorio di interesse del progetto è stata rilevata anche la presenza di specie di chirotteri fortemente sensibili all'impatto degli impianti eolici quali la nottola di Leisler (*Nyctalus leisleri*). Anche lo Studio di Incidenza del PUC di Monteverde (sottoposto alla Valutazione di Incidenza presso il Settore Tutela dell'Ambiente) riporta che nel Comune di Monteverde risiede una importantissima colonia di *Rhinolophus ferrumequinum* e *Rhinolophus emarginatus*. Il fiume Ofanto poi è utilizzato dai chirotteri come elemento lineare del passaggio utile agli spostamenti dei chirotteri, facendo del comprensorio una delle aree campane più ricche per la chirottera fauna. È noto che le pale eoliche sono considerate una delle principali fonti di mortalità per i chirotteri, tanto che nel meeting EUROBATS del settembre 2010 è stata adottata una apposita risoluzione nella quale si raccomanda ai Paesi membri, tra i quali l'Italia (L. n. 104 del 27/05/2005), di adottare le Linee Guida per la considerazione dei chirotteri nella costruzione degli impianti eolici per la realizzazione di studi di impatto ante e post operam. Orbene, a fronte della certificata presenza di importanti colonie di chirotteri nell'area di intervento il proponente non solo non ha raccolto nessun dato di campo inerente tali presenze nell'area di intervento ma addirittura non ha considerato i chirotteri quali specie sensibili alle pale eoliche; nelle osservazioni ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990 poi si è limitato ad affermare che per i chirotteri valgono le stesse considerazioni effettuate per la Cicogna nera. Di quali considerazioni si tratti non si comprende. Si ritiene, al contrario, che l'area di intervento, proprio per le sue caratteristiche di seminaturalità (sistema agnoforestale costituito da un ambiente mosaicizzato con presenza di patches costituiti da bosco, aree aperte coltivate a seminativo o incolte, acqua con presenza di itiofauna come evidenziato dalla Tav. 6 rev 02) costituisca un'area ottimale di caccia per i chirotteri, le cui popolazioni sarebbero impattate negativamente dalla presenza degli aerogeneratori di progetto ed in modo rilevante.

In relazione agli aspetti faunistici è stata proposta una misura di compensazione senza specificarne le specifiche finalità né le caratteristiche (costituzione di un'area (dove??) con essenze arbustive (quali??) che possano offrire rifugio alla piccola fauna stimolando quindi la riconquista degli spazi interessati dalla realizzazione, in tempi relativamente brevi, del parco eolico; di tale area non vengono fornite localizzazione, estensione, assetto vegetazionale e altre caratteristiche utili a comprendere l'effettiva



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per l'Ambiente
e l'Ecosistema
Unità Operativa Dirigenziale Valutazioni
Ambientali e Autorità Ambientale

Il Dirigente

Idoneità alla compensazione di quali impatti. In merito agli impatti sulla fauna il proponente propone quanto segue: Si cercherà di ridurre le attività di cantiere di tipo aereo preferibilmente nel trimestre aprile, maggio e giugno, periodo riproduttivo per la maggioranza delle specie di uccelli e mammiferi presenti nell'area oggetto di indagine. Lo stimolo alla ricostruzione delle zoocenosi locali è strettamente dipendente dalla ricostruzione delle fitocenosi. Al contrario di queste, però, la riconquista degli spazi da parte degli animali avverrà naturalmente con la sola possibilità di velocizzare questa ricolonizzazione attraverso una corretta ricostruzione dell'ambiente preesistente. Contemporaneamente, tra le misure di mitigazione, sarà a carico della società proponente il compito di monitorare durante la fase di esercizio del campo eolico attraverso strutture o professionalità specializzate, l'avifauna potenzialmente presente, al fine di valutare e predisporre, se necessario, ogni ed ulteriore misura volta alla tutela più ampia delle specie sensibili da tutelare.

L'area di influenza del progetto è riconducibile ad un sistema agroforestale di notevole pregio, situata tra aree umide che per le loro caratteristiche di naturalità sono state designate quali siti della Rete Natura 2000 (Vallo dell'Ofanto e Lago di Capacciotti in Puglia, Lago di S. Pietro nel Comune di Monteverde). La presenza di rapaci e di grandi veleggiatori (Cicogna nera) sottoposti a regimi di tutela in qualità di specie minacciate è stata riportata nello Studio di Impatto Ambientale senza che tuttavia a tale presenza fosse attribuito un valore contrastante con la presenza di un ulteriore parco eolico nell'area, che come richiamato dallo stesso proponente, già ospita un impianto in esercizio e un impianto autorizzato ma non ancora realizzato. In merito ai chironeri, dallo Studio di Incidenza del PUC di Monteverde (assoggettato alla Valutazione di Incidenza presso il Settore Tutela dell'Ambiente) risulta che nel Comune di Monteverde risiede una importantissima colonia di *Rhinolophus ferrumequinum* e *Rhinolophus marginatus*.

L'Associazione Studi Ornitologici Italia Meridionale (ASOIM) ha trasmesso durante il periodo della consultazione pubblica una relazione avente ad oggetto "Opposizione per incompatibilità ambientale per l'impianto eolico di 18 aerogeneratori da 45 MW in località Siricciardi, Cassanetta in Monteverde e opere connesse in Lacedonia, località Macchiafupo (provincia di Avellino). Presentato da SIRI Energia (già Fuhlander Italia) in data 28 giugno 2011, n. prot. 502997."

In tale relazione l'ASOIM rappresenta che il territorio di interesse del progetto è stato oggetto di approfondite ricerche ornitologiche, i cui risultati portano ad affermare che le valenze riscontrate rientrano nei parametri di tutela delle Direttive Comunitarie Habitat e Uccelli. In particolare nella relazione si richiama la circostanza che lungo il Fiume Ofanto sono stati rinvenuti due coppie nidificanti di Cicogna nera, una delle quali nidifica proprio nel Comune di Monteverde. Nel 2011 in Italia è stata stimata una popolazione nidificante di sole 11 coppie. La relazione mette in evidenza che l'areale di popolazione della Cicogna nera è molto ampio ed il nido censito sul lato campano del Fiume Ofanto si trova a pochi km dall'impianto. La Cicogna nera è inserita nell'Allegato I della direttiva UCCELLI. Oltre alla cicogna nera l'area di interesse si caratterizza per la più alta densità in Campania di Nibbi bruni e Nibbi reali, questi ultimi presenti in Campania con solo una ventina di coppie (Piotocchi et al., 2011) distribuite per lo più nei territori posti ai confini con la Puglia e la Basilicata. Oltre alle citate specie, nell'area di interesse sono rinvenibili altre specie inserite nell'allegato I della direttiva Uccelli, quali il Lanario, la Calandrella, e per le quali risulta uno status di specie in pericolo o in declino, oltre ad altre



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per l'Ambiente
e l'Ecosistema
Unità Operativa Dirigenziale Valutazioni
Ambientali e Autorità Ambientale

Il Dirigente

specie che pur non essendo comprese nell'Allegato I della direttiva Uccelli sono in uno stato di forte rarefazione e tutelate da leggi nazionali e convenzioni internazionali. Nella relazione, infine, si afferma che è ampiamente dimostrato in Europa e in Nord America che gli impianti eolici non sono compatibili con l'incoltività e la permanenza dell'avifauna del territorio in cui vengono installati. Essi in particolare comportano l'estinzione dei grandi veleggiatori (come la Cicogna nera) e dei rapaci (quindi Nibbio bruno, Nibbio reale, Falco pellegrino, Lanario) oltre ad altri rapaci notturni (Barbagliani e Assiolo) e degli uccelli migratori il cui volo spesso si svolge di notte. La relazione, evidenziando la presenza di ZPS e SIC poco distanti dall'impianto, afferma che la realizzazione dell'impianto eolico in parola è assolutamente incompatibile con la necessità di salvaguardare le specie dell'Allegato I ed è quindi in assoluto contrasto con quanto previsto dagli articoli 3 e 4 della direttiva Uccelli; inoltre evidenzia che l'uccisione diretta, anche da parte delle pale eoliche, di animali particolarmente protetti dalla L. 157/92 può comportare sanzioni anche penali. La relazione conclude invitando la Regione a verificare se le informazioni riportate sono contenute nella VIA e in caso contrario a valutare se nell'omissione non sia ravvisabile un dolo. Inoltre invita i membri dei tavoli per la VIA ad un sopralluogo tecnico nei territori interessati.

Le osservazioni formulate dall'ASOIM (nota del 24/04/2012, ricevuta il 30/04/2012 e acquisita al prot. 350219 del 08/05/2012) sono state trasmesse al proponente in sede di richieste di integrazione del 25/06/2012; il proponente non ha formulato nessuna controdeduzione in merito alle citate osservazioni né ha confutato i contenuti. Le osservazioni dell'ASOIM contengono tutta una serie di valutazioni formulate alla porta di rilievi di campo effettuati in un arco temporale che parte dal 2009, per quanto riguarda la Cicogna nera.

Sempre in merito agli aspetti naturalistici si rappresenta che nel corso del XV Convegno Italiano di Ornitologia tenuto a Sabaudia (LT) il 14-18 ottobre 2009 è stata approvata una risoluzione nella quale si valuta "la realizzazione di impianti eolici nei contesti sensibili come una delle più gravi minacce per l'avifauna, capace di determinare estinzioni su tutto o su gran parte del territorio nazionale, declino di popolazioni anche in vaste aree e conseguente perdita di biodiversità." ed inoltre si chiede che "l'installazione di impianti eolici sia comunque sempre esclusa in tutte le IBA, le zone umide di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar, le aree protette nazionali e regionali nonché in un'adeguata fascia di protezione, mai inferiore a 5 km (15 km nel caso di siti di nidificazione, di sosta regolare e di rilascio di avvoltoi), attorno alle suddette aree ed alle ZPS e in tutte le altre aree soggette alla presenza regolare di specie di interesse conservazionistico suscettibili di impatto significativo (incluse nell'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE, migratori e altre specie inserite in Convenzioni o Accordi internazionali, in Liste rosse o considerate prioritarie a livello regionale)". Ancora la risoluzione chiede che "le valutazioni dell'impatto sull'avifauna siano basate su indagini conoscitive sia bibliografiche sia sul campo nel corso delle quattro stagioni, al fine di conoscere gli aspetti quantitativi e qualitativi delle comunità nidificanti, svernanti e migratrici, considerando un'area interessata dalle indagini del raggio di almeno 5 km attorno alle centrali eoliche in progetto (15 km nel caso dei rapaci) e comunque secondo le indicazioni delle linee guida ufficiali di cui sopra" e che "la valutazione della presenza di migratori diurni e notturni sia obbligatoriamente studiata, oltre che con rilievi a vista, mediante strumenti (come ad esempio radar



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per l'Ambiente
e l'Ecosistema
Unità Operativa Dirigenziale Valutazioni
Ambientali e Autorità Ambientale

Il Dirigente

e termocamere) in grado di fornire tutte le indispensabili indicazioni circa fenologia e caratteristiche dell'eventuale flusso migratorio (altezza e direzioni di volo, intensità ed ogni altro parametro)".

L'impianto in questione si trova a meno di 1 km dal SIC IT 9120011 "Valle Ofanto- Lago di Capaciotti", circa 1,6 Km dal SIC IT 8040008 "Lago di S. Pietro Aquilavere" o a poco più di 3 Km dall'area di riserva integrale per la Cicogna nera come individuata dal Piano Urbanistico Comunale del Comune di Monteverde. Com'è noto sia i rapaci che i chiropterai trovano il loro terreno ideale di caccia proprio nelle aree aperte con connotazioni agroforestali di tipo mosaicizzato, nei quali si alternano patches costituiti da bosco, aree aperte coltivate a seminativo o incolte, ecc. proprio come l'area di intervento in questione. I nibbi sorvolano il territorio di caccia veleggiando con le correnti ascensionali ad un'altezza che coincide in genere con quella delle pale eoliche. Si nutrono di pesci, micromammiferi, insetti e carogne.

Anche la Cicogna nera trova il suo ambiente ideale in un ambiente mosaicizzato con presenza di patches costituiti da bosco, aree aperte coltivate a seminativo o incolte, acqua con presenza di ittiofauna. Le coppie dell'Italia meridionale e dei Balcani necessitano anche di pareti rocciose ai fini della nidificazione. Inoltre l'areale di alimentazione della Cicogna nera (come affermato anche nelle osservazioni dell'ASOIM), è sicuramente molto più ampio dell'area di riserva delimitata dal PUC di Monteverde, individuata al fine di limitare il disturbo arrecabile dalle attività antropiche "terrestri" al sito di nidificazione. È noto dalla letteratura che la specie si muove in un raggio d'azione di circa 15 chilometri in tutte le direzioni (l'impianto in questione si trova a soli 3 km di distanza dal nido in territorio campano). Lo stesso fanno i giovani quando lasciano il nido. Bisogna evidenziare inoltre che nell'area di intervento già insiste un impianto eolico in esercizio ed un altro è stato autorizzato ma non ancora realizzato. I possibili impatti cumulativi derivanti dall'esercizio dei tre impianti, tutti contigui, non sono stati analizzati dal proponente, che anzi ha affermato, senza suffragare tali affermazioni, che l'avifauna ha sviluppato un rapido adattamento alla presenza di detti aerogeneratori già in esercizio. Anche in relazione alla perturbazione del campo aerodinamico e ai suoi effetti sull'avifauna il proponente non ha fornito dati riferibili all'impianto e agli effetti cumulativi con gli altri impianti già realizzati o autorizzati ma non ancora realizzati. In conclusione quindi, in assenza di una valutazione basata su dati puntuali rilevati sul campo, in considerazione delle caratteristiche dell'area interessata dall'impianto e dell'area di influenza dello stesso, in considerazione delle osservazioni formulate dall'ASOIM (mai confutate dal proponente), si ritiene che le valutazioni degli impatti sulla fauna (avifauna e chiroterofauna) effettuate dal proponente non possano essere ritenute attendibili e che quindi, considerate le caratteristiche dell'area di intervento e dell'area di influenza del progetto, non si possano escludere impatti diretti significativi negativi su specie (Cicogna nera, rapaci, pipistrelli) sottoposte a regimi di tutela ai sensi della normativa vigente, in particolare dalla direttiva UCCELLI per quanto riguarda l'avifauna, anche derivanti dalla sinergia e dall'effetto cumulativo con altri impianti in esercizio e autorizzati e non ancora realizzati.

Infatti sia i rapaci nidificanti, quali i Nibbi, che la Cicogna hanno home range molto ampi, nell'ordine di decine di kmq. Per Nibbi, ad esempio, si arrivano a stimare territori riproduttivi - per i maschi - dell'ordine di 80 kmq. Ed è noto che il rischio di collisione, a parità di condizioni ambientali, è proporzionale al numero delle torri installate, nel cui novero debbono rientrare, al fine della stima degli impatti cumulativi prevista dall'Allegato VII del Dlg 152/2006, le torri già in esercizio o autorizzate ma non ancora realizzate.



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per l'Ambiente
e l'Ecosistema
Unità Operativa Dirigenziale Valutazioni
Ambientali e Autorità Ambientale

Il Dirigente

In ogni caso, al di là dell'assenza della valutazione degli impatti cumulativi, la stima degli impatti dell'impianto sull'avifauna e la chirotterofauna condotta su di una (scarsa) base bibliografica e attraverso affermazioni prive di ogni riscontro oggettivo (e in alcuni casi grossolanamente erronee) non è attendibile e non è idonea a valutare gli impatti sulla componente naturalistica di un'area connotata dalla presenza di specie rare e di grandissimo valore faunistico, oltretutto minacciate di estinzione.

Tale contesto ambientale richiedeva infatti, ai fini della valutazione dei possibili impatti derivanti dalla realizzazione di un impianto eolico del tipo proposto, una campagna di indagine sul campo di almeno due stagioni riproduttive (24 mesi) secondo protocolli accreditati (solo per citarne alcuni: LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI EOLICI INDUSTRIALI IN ITALIA - WWF - 2009; Criteri per la localizzazione degli impianti e Protocolli di monitoraggio della fauna nella Regione Piemonte - 2008; Protocollo di Monitoraggio dell'Osservatorio Nazionale su Eolico e Fauna a cura dell'ANEV - ISPRA - LIPU - Legambiente - 2012; Linee Guida EUROBAT del 2008) ed atti ad accertare l'effettiva frequentazione dell'area delle specie censite come presenti nell'area di influenza del progetto.

Solo sulla scorta di tali dati è possibile formulare una stima dei possibili impatti sull'avifauna e sui chirotteri con il livello di dettaglio e di attendibilità che la tutela dei valori naturalistici presenti nell'area richiedono.

Si riporta di seguito un sunto del stato conservazionistico e della tutela giuridica di protezione delle specie avifaunistiche più rare e vulnerabili rinvenibili nell'area di intervento.

Cicogna nera:

Stato conservazionistico

SPEC 2 da BirdLife International (specie "che versa in uno stato di conservazione critico e la cui popolazione mondiale è concentrata soprattutto in Europa"). Considerata "Rara" in Europa perché presente con una popolazione inferiore alle 10.000 coppie (BirdLife International, 2004).

Non Valutata nella Lista Rossa Italiana degli uccelli nidificanti, in quanto di recente acquisizione (sarebbe più corretto riacquisizione perché si era estinta ed è ritornata) per l'avifauna italiana, e come tale è da considerare ancora molto precaria ed in attesa quindi di stabilizzazione della popolazione nidificante (LIPU e WWF, 1999).

La recente Lista Rossa della Campania la riporta come NA - Non Applicabile per la recente colonizzazione (Fraissinet e Rezo, 2012).

Tutela giuridica

Allegato I della Direttiva 2009/147/CE UCCELLI

Allegato II della Convenzione di Berna

Allegato II della Convenzione di Bonn

Appendice I della CITES

Specie "particolarmente protetta" dalla legge 157 del 1992.

Nibbio reale

Stato conservazionistico



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per l'Ambiente
e l'Ecosistema
Unità Operativa Dirigenziale Valutazioni
Ambientali e Autorità Ambientale

Il Dirigente

SPEC2 da BirdLife International che gli attribuisce uno status di specie in declino (BirdLife International, 2004).

Specie "in pericolo" nella Lista Rossa Italiana (LIPU e WWF, 1999)

EN - Minacciata nella recente Lista Rossa della Campania (Fraissinet e Russo, 2012). Una delle cause della forte rarefazione della specie è da attribuire agli impianti eolici.

Tutela giuridica

Allegato I della Direttiva 2009/147/CE UCCELLI

Allegato II della Convenzione di Berna

Allegato II della Convenzione di Bonn

Appendice I della CITES

Specie "particolarmente protetta" dalla legge 157 del 1992.

Nibbio bruno

Stato conservazionistico

SPEC 3 da BirdLife International (specie "la cui popolazione non è concentrata nel continente europeo, ma che in Europa presenta uno stato di conservazione critica") con uno status Vulnerabile (BirdLife International 2004).

Specie Vulnerabile nella Lista Rossa Italiana

Specie Vulnerabile nella Lista Rossa dell'IUCN (Unione Internazionale per la Conservazione della Natura)

Specie Vulnerabile nella recente Lista Rossa della Campania (Fraissinet e Russo, 2012). E' infatti una delle specie che soffre maggiormente il disturbo degli impianti eolici.

Tutela giuridica

Allegato I della Direttiva 2009/147/CE UCCELLI

Allegato II della Convenzione di Berna

Allegato II della Convenzione di Bonn

Appendice I della CITES

Specie "particolarmente protetta" dalla legge 157 del 1992

Falco pellegrino

Tutela giuridica

Allegato I della Direttiva 2009/147/CE UCCELLI

Allegato II della Convenzione di Berna

Allegato II della Convenzione di Bonn

Appendice I della CITES

Specie "particolarmente protetta" dalla legge 157 del 1992

"Motivo ostativo sub. lett. d)"

Il proponente afferma che la valutazione dell'impatto paesaggistico è stata effettuata considerando un punto di osservazione non censito tra quelli ritenuti privilegiati ed individuati nelle tavole di progetto V.1.4 rev. 02 e V.1.3 rev. 02; tale circostanza si rendeva necessaria in quanto "da tali punti, come



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per l'Ambiente
e l'Ecosistema
Unità Operativa Dirigenziale Valutazioni
Ambientali e Autorità Ambientale

Il Dirigente

censiti nelle tavole TJ, V.1.3 e V.1.4 il parco risulta essere non visibile. Al riguardo, l'istruttoria ha posto l'attenzione sulla necessità di valutare la rilevanza dell'impatto visivo in rapporto ai "diversi punti del territorio posti in relazione visiva con il sito oggetto di studio", richiamando, in tal senso, quanto prescritto in materia di intervisibilità degli impianti dal DM 10.09.2010 e DPCM 12.12.2005. Secondo tali norme, infatti, l'analisi è da condursi attraverso la "... rappresentazione fotografica dello stato attuale dell'area d'intervento e del contesto paesaggistico, ripresi da luoghi di normale accessibilità e da punti e percorsi panoramici, dai quali sia possibile cogliere con completezza le fisionomie fondamentali del territorio".

Ciò posto, dall'esame della tavola V.1.4 rev. 02 si evince la presenza di numerosi punti di "normale accessibilità" da cui l'impianto è visibile e per i quali non risulta effettuata alcuna valutazione; a titolo esemplificativo, tali punti sono di seguito riportati:

- sezione visiva 03, km 18,19 - S.S. Ofantina;
- sezione visiva 04, km 16,10 - Stazione F.S.;
- sezione visiva 06, km 28,1 - S.S. Ofantina.

Riguardo la necessità di valutare gli impatti derivanti dalla coesistenza di un ulteriore impianto, ancorché autorizzato e non ancora realizzato, si ribadisce l'obbligo di legge sancito dal D.lgs. 152/2006, Allegato VII, punto 4, per cui è necessaria Una descrizione dei probabili impatti rilevanti (diretti ed eventualmente indiretti, secondari, cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi) del progetto proposto sull'ambiente:

- a) dovuti all'esistenza del progetto;
- b) dovuti all'utilizzazione delle risorse naturali;
- c) dovuti all'emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti, nonché la descrizione da parte del proponente dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli impatti sull'ambiente.

Il proponente, quindi, rilevando la presenza nell'area di altri impianti già autorizzati, ovvero realizzati, avrebbe dovuto provvedere a valutare la presenza di tali impatti cumulativi, ricorrendo, ove lo stesso avesse ritenuto necessario, ai dati in possesso del Settore Tutela dell'Ambiente ma anche presso l'ex Settore Regolazione dei Mercati (che detiene tutta la documentazione in virtù della sua competenza in materia di Autorizzazione Unica); a tal riguardo, si evidenzia che nessuna richiesta di accesso agli atti, da effettuarsi ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., è pervenuta presso l'ex Settore Tutela dell'Ambiente da parte della Siri Energia nel periodo tra il 26/06/2012, data della richiesta di integrazione, e il 12/11/2012 ovvero la data riportata in calce al riscontro del proponente alle richieste di integrazione formulate dall'ex Settore dell'Ambiente. L'indicato lasso di tempo, quasi cinque mesi, è del tutto idoneo a svolgere le indagini necessarie ai fini della valutazione degli eventuali impatti cumulativi che si rendeva necessaria a fronte dell'esplicita previsione normativa.

"Motivo ostativo sub. lett. c)"



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per l'Ambiente
e l'Ecosistema
Unità Operativa Dirigenziale Valutazioni
Ambientali e Autorità Ambientale

Il Dirigente

Il proponente afferma che in maniera apodittica la Commissione VIA, VI e VAS ha ritenuto carente la documentazione da essa inoltrata, con particolare riferimento ai profili geologici dei suoli di implementazione delle torri eoliche. Al riguardo, si evidenzia come in sede di formulazione di parere si sia fatto esclusivo riferimento alle conclusioni assunte dalla medesima SIRI ENERGIA Srl nell'elaborato che trattasi, senza nulla asserire in merito alla completezza di quest'ultimo. In dettaglio, appare utile richiamare quanto assunto nell'elaborato "Studio di compatibilità geologica e geotecnica", le cui conclusioni sono state poste alla base della proposta di parere e, nelle quali si afferma che: "Dall'analisi risulta che per i pendii su cui ricadranno gli aerogeneratori S04, S08, S11 e S13 non è stata rispettata la condizione $Ed \leq Rd$, in quanto quasi sempre i coefficienti di sicurezza minimi sono inferiori a 1..." (cfr. Cap. 6 dello Studio geologico). A tal uopo, si precisa che la verifica di sicurezza nei riguardi degli stati limite ultimi è stata effettuata accertando che sia sempre soddisfatta la condizione formale: $Ed \leq Rd$ dove Ed è il valore di progetto dell'effetto delle azioni (solllecitazione di progetto) ed Rd è il valore di progetto della resistenza dei materiali (cfr. Cap. 5 dello Studio geologico).

Si ribadisce che preso atto di ciò, in sede di parere è stata segnalata la mancata adozione di misure finalizzate al contenimento dei fenomeni di instabilità rilevati, ovvero la proposta di alternative alla localizzazione degli aerogeneratori sopraelencati.

Relativamente ai pareri di competenza dell'Autorità di Bacino della Puglia, in sede istruttoria si è esclusivamente preso atto che non è stato trasmesso il Parere dell'Autorità di Bacino Puglia prodotto in occasione della verifica preliminare di compatibilità emesso sulla proposta progettuale da 45 MW e 18 aerogeneratori, citato dalla stessa Società proponente nell'istanza di integrazione e richiesto con nota prot. n° 483352 del 25/06/2012, e si è, altresì, preso atto che la medesima Autorità non aveva, allo stato, emesso parere sulla soluzione progettuale definitiva di 60 MW e 20 aerogeneratori. In ogni caso, il parere dell'Autorità di Bacino della Puglia prot. 5134 del 15/04/2013 (Allegato 2), confermato in toto dalla stessa con nota 5299 del 17/04/2013 (Allegato 3), riporta in premessa che "In base agli studi di approfondimento richiamati questa Autorità ritiene che tutta l'area di intervento sia contraddistinta da una preoccupante pericolosità geomorfologica a prescindere dalle certificazioni contenute nel PAI vigente"; al nono trattino del CONSIDERATO è poi riportato che "da un punto di vista geomorfologico tutte le opere (aerogeneratori, cavidotti, strade e sottostazione) non vanno ad interessare aree perimetrate dal PAI a pericolosità geomorfologica ma invece vanno ad interessare aree riconosciute come franose nello studio condotto da questa Autorità mediante analisi stereoscopica ovvero aree risultanti molto prossime a quelle classificate dal PAI a pericolosità geomorfologica molto elevata (PG3), nonché riconosciute franose dagli studi alla base del progetto IFFI della Regione Campania e di cui i Comuni coinvolti sono venuti a conoscenza con la nota n. 3316 del 03/04/2008 e n. 6637 del 1/08/2007". Ancora, al decimo trattino è riportato, con riferimento agli aerogeneratori 1, 12, 7, 9 e 11 - localizzati nelle immediate vicinanze di aree a pericolosità geomorfologica molto elevata PG3 - l'AdB afferma che "Non ritiene accettabile considerare stabili le aree classificate come PG3 solo sulla base dei criteri utilizzati nel progetto e prima descritti. La stabilità delle aree classificate dal PAI a pericolosità geomorfologica molto



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per l'Ambiente
e l'Ecosistema
Unità Operativa Dirigenziale Valutazioni
Ambientali e Autorità Ambientale

Il Dirigente

elevata PG3 deve essere infatti attestato da una campagna di monitoraggio girata della durata almeno biennale."

L'AdB nel ritenere che le opere previste dal progetto come descritto nel parere (20 aerogeneratori da 3 MW, cavalletto di vettoriamento di 15 km circa, tratti di strade in parte da adeguare e in parte da realizzare, una sottostazione di trasformazione 30/150 KV in località Macchialupo in agro di Lacandola) sono compatibili con le prescrizioni delle NTA del PAI vigente ad eccezione degli aerogeneratori 4, 8, 11 e 13 per i quali il parere è negativo. Ovvero, proprio gli aerogeneratori per i quali erano state evidenziate notevoli criticità a fronte delle quali il proponente non aveva proposto nessuna soluzione. Nel suddetto parere sono poi riportate una serie di condizioni alla realizzazione dei manufatti tra le quali, tra l'altro, anche la previsione di un nuovo tracciato stradale per l'accesso agli aerogeneratori 9 e 11 che non interferisca con il reticolo idrografico (tale condizione evidenzia l'interferenza con il reticolo idrografico della viabilità previsto dal progetto). Esplicativo è poi quanto di seguito riportato nel parere: "Tuttavia per quanto detto in premessa e nel precedente considerato, ricadendo le opere in aree non perimetrate dal PAI, e quindi dove ad oggi non è vigente la relativa normativa tecnica di attuazione, in uno spirito di collaborazione tecnica, in considerazione delle criticità rilevate in fase istruttoria e sopra descritte, si suggerisce al Responsabile Unico del procedimento autorizzativo di far approfondire lo studio geologico. In particolare, sulla scorta dei risultati a volte poco rassicuranti ottenuti dalle verifiche di stabilità presentate, appaiono utili (e forse necessarie) ulteriori indagini di tipo diretto al fine di individuare il modello geologico più rispondente alla realtà adottando i parametri geotecnici determinati sperimentalmente sui campioni prelevati in sito e, se nel caso, di predisporre un monitoraggio delle aree più instabili condizionando ai risultati di questa campagna la realizzazione dei manufatti. In mancanza di tale studio, che possa escludere situazioni di instabilità per le suddette aree, si consiglia di far delocalizzare ogni opera di progetto potenzialmente a rischio nella consapevolezza che alsunché potrà imputarsi ed addebitarsi a questa Autorità per eventuali danni a cose o persone, susseguenti a movimenti franosi che potranno interessare le aree in questione."

Il quadro che emerge dal parere dell'Autorità di Bacino della Paglia conferma e amplifica tutte le perplessità e le criticità evidenziate in sede istruttoria in ordine alla compatibilità geologica degli aerogeneratori 4, 8, 11 e 13 e dell'intero progetto in generale nonché in ordine alle carenze e all'inadeguatezza dello Studio geologico rispetto al livello della progettazione richiesto dalla procedura di VIA (livello definitivo). Infatti da quanto affermato dall'Autorità di Bacino, le opere di progetto, con esclusione degli aerogeneratori per i quali il parere è negativo già sul livello preliminare, sono compatibili con la NTA del PAI a condizione che vengano rispettate alcune prescrizioni. Considerato però l'AdB afferma che le opere ricadono in aree non perimetrate del PAI, sulle quali gli studi citati nel parere hanno evidenziato una preoccupante pericolosità geomorfologica e prescindere dalle certificazioni contenute nel PAI vigente, la stessa AdB evidenzia che solo attraverso apposite indagini di campo, studi ed eventuali monitoraggi potrà essere accertata se le opere a farsi sono realmente compatibili con le condizioni geologiche del sito, le quali, allo stato - trattandosi di aree non perimetrate del PAI - non sono conosciute.

me

S



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per l'Ambiente
e l'Ecosistema
Unità Operativa Dirigenziale Valutazioni
Ambientali e Autorità Ambientale

Il Dirigente

Tale situazione configura una assoluta incertezza sulla compatibilità geologica delle opere a farsi, considerato che in assenza di dati derivanti da apposite campagne di indagine non può che essere espressa una mera compatibilità con la norma ma non certamente con le condizioni di campo, ancora tutta da dimostrare. Dal parere dell'AdB Puglia emerge con chiarezza che gli elaborati depositati dal proponente al fine del rilascio del predetto parere non rispondevano alla definizione di progetto definitivo di cui all'art. 93, comma 4 del Dlgs 163/06, laddove per progetto definitivo si intende:

4. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni. Esso consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio; nello studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, e delle soluzioni architettoniche, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondazione; negli studi e indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura e alle caratteristiche dell'opera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto nonché in un computo metrico estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo.

Emerge con chiarezza che anche rispetto alla tematica snella il proponente non ha effettuato nessun rilevamento sul campo e che il dettaglio dello studio geologico non è stato condotto fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e ha basato le sue valutazioni esclusivamente su modelli teorici, i cui risultati sono ancora tutti da verificare. In tal senso si richiama anche l'art. 23, comma 1 del Dlgs 152/2006 in combinato disposto con l'art. 5, comma 1, lettera h), che vuole che la procedura di VIA si svolga su di un progetto di livello definitivo. Tale incertezza, unitamente alle caratteristiche geologiche dell'area di intervento come da ultimo attestate dall'AdB Puglia nel citato parere, fa propendere per l'applicazione del principio di precauzione, in quanto in assenza di certezze in merito all'assenza di rilevanti impatti negativi producibili da un determinato progetto su valori di primaria importanza per la collettività, quali cose o persone che potrebbero essere danneggiate a seguito di movimenti franosi prefigurati come possibili dal parere dell'AdB a seguito della realizzazione del progetto, è bene in via precauzionale evitare la realizzazione di attività che quegli impatti possono produrre, soprattutto quando le predette attività possono essere svolte in altri luoghi ove, per le caratteristiche dell'area e per gli adeguati studi eseguiti, non sono suscettibili di produrre quegli impatti.

In assenza quindi di una campagna di indagine almeno biennale, mirata a verificare e attestare la stabilità delle aree di intervento (come evidenziata dall'AdB) si deve ritenere il sito prescelto non idoneo dal punto di vista geomorfologico ad ospitare il progetto de quo.

RE

9



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per l'Ambiente
e l'Ecosistema
Unità Operativa Dirigenziale Valutazioni
Ambientali e Autorità Ambientale

Il Dirigente

"Motivo ostativo sub. lett. f)"

Il proponente riferisce che nella richiesta di integrazione del 25/06/2012, non viene rappresentata la necessità di approfondimento su effetti cumulativi dovuti alla coesistenza, nell'area di interesse, di ulteriori parchi eolici già autorizzati, ovvero realizzati. Al riguardo si richiama quanto già esposto per i motivi ostativi sub. lett. a), secondo cui:

- il Settore Tutela dell'Ambiente non autorizza gli impianti eolici ma rilascia il solo parere di compatibilità ambientale e di valutazione di incidenza, ove necessari; tali pareri costituiscono una condizione necessaria ma non sufficiente per l'ottenimento dell'autorizzazione unica ai sensi del D.lgs. 387/2003, di competenza esclusiva del Settore Regolazione dei Mercati;
- la presenza nella stessa area di altri impianti già autorizzati dal Settore Regolazione dei Mercati, non era evidenziata nella documentazione progettuale ed è stata rilevata dal proponente solo in sede di integrazione documentale a seguito di specifica richiesta nella succitata richiesta di integrazione del 25/06/2012;
- la necessità di procedere ad una valutazione di tali impatti è prescritta dalla normativa di riferimento (D.lgs. 152/2006, Allegato VII, punto 4. *Una descrizione dei probabili impatti rilevanti (diretti ed eventualmente indiretti, secondari, cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi) del progetto proposto sull'ambiente:*
 - a) dovuti all'esistenza del progetto;
 - b) dovuti all'utilizzazione delle risorse naturali;
 - c) dovuti all'emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti; nonché la descrizione da parte del proponente dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli impatti sull'ambiente.

Il proponente, quindi, rilevando a seguito della richiesta di chiarimenti dell'ex Settore Tutela dell'Ambiente la presenza nell'area di altri impianti già autorizzati, ovvero realizzati, avrebbe dovuto provvedere a valutare la presenza di tali impatti cumulativi - con riferimento a tutte le matrici e le componenti ambientali nei confronti dei quali possono verosimilmente verificarsi o quindi anche con riferimento alla componente rumore e agli impatti acustici - ricorrendo, ove lo stesso lo avesse ritenuto necessario, ai documenti in possesso dell'ex Settore Tutela dell'Ambiente ma anche a quelli dell'ex Settore Regolazione dei Mercati, che in qualità di Autorità procedente detiene tutti gli atti inerenti gli impianti autorizzati; a tal riguardo, si evidenzia che nessuna richiesta di accesso agli atti, da effettuarsi ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., è pervenuta presso l'ex Settore Tutela dell'Ambiente da parte della Siri Energia nel periodo tra il 26/06/2012 e 12/11/2012 ovvero la data riportata in calce al riscontro del proponente alle richieste di integrazione formulate dall'ex Settore dell'Ambiente. L'indicato lasso di tempo, quasi cinque mesi, è del tutto idoneo a svolgere le indagini richieste ai fini della valutazione degli eventuali impatti cumulativi.

Riguardo poi la possibilità di differenziare temporalmente la realizzazione dell'impianto proposto rispetto a quello della Genco, proposta dal proponente, si evidenzia che tale soluzione è utile ad eliminare solo gli impatti cumulativi relativi alla fase di realizzazione ma non quelli riferiti alla fase di

Handwritten signature

Handwritten signature



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per l'Ambiente
e l'Ecosistema
Unità Operativa Dirigenziale Valutazioni
Ambientali e Autorità Ambientale

Il Dirigente

esercizio, dei quali nulla si conosce in quanto il proponente non ha effettuato la valutazione dei valori differenziali misurati presso i potenziali ricettori.

"Motivo ostativo sub. lett. g)"

Si chiarisce che la frase "non risultano garantiti gli effetti di natura socio-occupazionale, né di riduzione delle emissioni di gas serra" era riferita alla circostanza che non essendo garantita la realizzabilità delle infrastrutture di connessione alla RTN (di competenza di TERNI SpA) ancora oggetto di discussione, all'epoca, presso i comuni interessati, la realizzazione del Parco Eolico in questione non avrebbe senso, in quanto mai potrebbe entrare in funzione.

In ogni caso si evidenzia che il motivo ostativo di cui alla lettera g) è da considerarsi marginale e a complemento dei motivi ostativi di cui alle precedenti lettere del parere della Commissione che sono riferiti integralmente all'impianto eolico in questione e non alle opere di connessione alla RTN. Considerato il parere della Commissione in merito all'elettrodotto in questione si ritiene che in merito al motivo ostativo lett. g) di cui alla nota prot. 158149 del 04/03/2013 sia opportuno chiarire esso risulta superato.

"IV. NECESSITA' CHE IL SETTORE AMBIENTE RISPETTI IL PRINCIPIO DEL "DISSENSO COSTRUTTIVO" E DISPONIBILITA' DI SIRI ENERGIA SRL A SOTTOPORSI A EVENTUALI PRESCRIZIONI E/O MODIFICHE DEL PROGETTO DA CONCORDARE IN CONFERENZA DI SERVIZI"

Si ritiene che la necessità di contro dedurre a tale osservazione sia superata alla luce della sentenza n. 1709/2014.

Considerato quindi quanto sopra esposto in merito alle osservazioni trasmesse dalla SIRI s.r.l. (nota prot. RM/003/NDV/ci/ao del 25/03/2013 acquisita al prot. 236119 del 03/04/2013) ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990 la Commissione esprime parere non favorevole di VIA per le seguenti motivazioni:

1. nell'area di intervento sono presenti altri due impianti eolici, di cui uno in esercizio (Monteverde International Power) ed uno autorizzato e non ancora realizzato (Genco): l'ubicazione di tali impianti, in particolare quello del proponente Genco (la cui presenza è stata solo segnalata dal proponente in riscontro a specifiche richieste di integrazione), è tale da necessitare la valutazione degli effetti sinergici e degli impatti cumulativi (sul paesaggio, sugli ecosistemi, sulle specie animali, ecc.), come espressamente prevista dall'Allegato VII del D.lgs. 152/2006. Tali impatti non sono stati valutati, solo nella Tav. T.7rev.02 (simulazione dell'inserimento dell'impianto nel contesto paesaggistico) è raffigurato l'impianto da qui e gli altri impianti già in esercizio sullo sfondo. Tali carenze, per i motivi già esposti, non sono state colmate dal proponente neanche nelle osservazioni formulate ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990. Con riguardo a tali aspetti si ritiene quindi che la documentazione prodotta dal proponente, anche a seguito di richieste di integrazioni e successive osservazioni prodotte ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990, non risponda a quanto stabilito dal D.lgs. 152/2006, Allegato VII, punto 4, nel quale è espressamente previsto che lo Studio di Impatto Ambientale riporti *Una descrizione dei probabili impatti rilevanti (diretti ed eventualmente*

24



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per l'Ambiente
e l'Ecosistema
Unità Operativa Dirigenziale Valutazioni
Ambientali e Autorità Ambientale

Il Dirigente

indiretti, secondari, cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi) del progetto proposto sull'ambiente;

a) davanti all'esistenza del progetto;

b) davanti all'utilizzazione delle risorse naturali;

c) davanti all'emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti; nonché la descrizione da parte del proponente dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli impatti sull'ambiente.

2. In merito alle osservazioni formulate dall'ASOIM riguardo al progetto in esame (nota prot. 358219 del 08/05/2012), il proponente, anche a seguito di osservazioni ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990, non ha formulato alcuna controdeduzione né tanto meno ha fornito dati utili a confutare quanto affermato dall'ASOIM in merito agli impatti sull'avifauna e, in particolare, sulla cicogna nera, derivanti dalla localizzazione dell'impianto colico nell'area di interesse del progetto proposto. Tale circostanza, considerato che la maggior parte delle specie rilevate nell'area di interesse (vedasi dati dell'ASOIM) sono tutelate dalla direttiva 2009/147/CE UCCELLI e da altre rilevanti norme di protezione, rende necessario l'applicazione del principio di precauzione, sulla scorta del quale si ritiene che in assenza di certezze in merito all'assenza di rilevanti impatti negativi producibili da un determinato progetto su valori di primaria importanza per la collettività, quale la tutela e la salvaguardia delle specie di cui all'allegato I della direttiva UCCELLI, è bene in via precauzionale evitare la realizzazione di attività che quegli impatti possono produrre, soprattutto quando le predette attività possono essere svolte in altri luoghi ove non producono, per le caratteristiche dell'area, quegli impatti.
3. nel SIA, con riferimento agli aspetti inerenti la fauna, il proponente afferma che in definitiva si può concludere che il rischio per l'avifauna conseguente alla realizzazione del parco colico è limitato. Meditando tra i dati europei si può prevedere che il Parco Colico di Monteverde non costerà la vita a 1.1 uccelli per anno per ogni natino, non più quindi di 22 uccelli/anno. L'impatto su flora e fauna può essere considerato lieve e reversibile a lungo termine. Come già precedentemente evidenziato, con nota prot. reg. 483352 del 25/06/2012 sono stati richiesti chiarimenti ed integrazioni in merito a diversi aspetti inerenti la procedura adottata, il progetto e il SIA. In generale quanto riscontrato dal proponente in merito agli aspetti naturalistici è risultato, per lo più, non rispondente a quanto richiesto e/o non soddisfacente rispetto alle richieste formulate. L'area di influenza del progetto è riconducibile ad un sistema agroforestale di notevole pregio, situato tra aree umide che per le loro caratteristiche di grande pregio naturalistico sono state designate quali siti della Rete Natura 2000 (Valle dell'Ofanto e Lago di Capacciotto la Puglia, Lago di S. Pietro nel Comune di Monteverde). La presenza (rilevata su base esclusivamente bibliografica dal proponente) nell'area interessata dall'impianto di rapaci e di grandi veleggiatori (Cicogna nera) sottoposti a regimi di tutela ai sensi della vigente normativa è stata riportata nello Studio di Impatto Ambientale senza che tuttavia fossero stimati i potenziali impatti cumulativi derivanti dalla presenza di un ulteriore parco colico nell'area, che come evidenziato dallo stesso proponente, già ospita un impianto in esercizio e un impianto autorizzato ma non ancora realizzato. In ogni caso la presenza dell'avifauna nell'area di interesse è stata affermata solo sulla



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per l'Ambiente
e l'Ecosistema
Unità Operativa Dirigenziale Valutazioni
Ambientali e Autorità Ambientale

Il Dirigente

scorta di dati bibliografici, in quanto, come affermato dal proponente, non è mai stata condotta una campagna di indagini sul campo ai fini della valutazione ambientale del progetto. In merito agli impatti sui chirotteri, nello Studio di Incidenza del PUC di Monteverde (soggetto a Valutazione di Incidenza presso l'ex Settore Tutela dell'Ambiente) risulta che nel Comune di Monteverde risiede una importantissima colonia di *Rhinolophus ferrumequinum* e *Rhinolophus emarginatus*. In merito ai potenziali impatti sui chirotteri il proponente, anche a seguito di specifica richiesta di integrazione, non ha chiarito perché non ha considerato tale specie come sensibile alle pale eoliche. L'impianto in questione si trova a meno di 1 km dal SIC IT 9120011: "Valle Oranto- Lago di Capaciotti", circa 1,6 Km dal SIC IT 8040008 "Lago di S. Pietro Aquilavere" e a poco più di 3 Km dall'area di riserva integrale per la Cicogna nera come individuata dall'adottato PUC di Monteverde. Com'è noto sia i rapaci che i chirotteri trovano il loro terreno ideale di caccia proprio nelle aree aperte con connotazioni agroforestali come l'area di intervento in questione. Si evidenzia che l'areale di alimentazione della Cicogna nera, che ricordiamo essere un grande veleggiatore, è molto più ampio dell'area di riserva delimitata dal PUC di Monteverde, individuata al fine di limitare il disturbo arrecabile dalle attività antropiche "terrestri" al sito di nidificazione. Si sottolinea nuovamente che nell'area di intervento già insiste un impianto eolico in esercizio ed un altro è stato autorizzato ma non ancora realizzato. I possibili impatti cumulativi derivanti dall'esercizio dei tre impianti, tutti contigui, non sono stati analizzati dal proponente, che anzi ha affermato, senza suffragare tali affermazioni, che l'avifauna ha sviluppato un rapido adattamento alla presenza di detti aerogeneratori già in esercizio. Non è stata effettuata quindi nessuna stima dei potenziali impatti cumulativi in relazione all'avifauna e alla chirotterofauna. Anche in relazione alla perturbazione del campo aerodinamico e ai suoi effetti sull'avifauna il proponente non ha fornito dati riferibili all'impianto e agli effetti cumulativi con gli altri impianti già realizzati o autorizzati ma non ancora realizzati. Le osservazioni prodotte dal proponente ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990, come sopra esposto, non hanno colmato le gravi lacune rilevate in merito alla valutazione degli impatti su tali fondamentali aspetti inerenti la componente biodiversità. Si ritiene quindi che le valutazioni degli impatti sulla fauna (avifauna e chirotterofauna) operate dal proponente non siano attendibili. Al contrario, le affermazioni del proponente in merito ai presunti impatti sull'avifauna, basate solo ed esclusivamente su fonti bibliografiche ovviamente non inerenti l'area di intervento (Nel SIA con riferimento agli aspetti inerenti la fauna, il proponente afferma che in definitiva si può concludere che il rischio per l'avifauna conseguente alla realizzazione del parco eolico è limitato. Meditando fra i dati europei si può prevedere che il Parco Eolico di Monteverde possa costare la vita a 1.1 uccelli per anno per ogni turbina, non più quindi di 22 uccellifanno. L'impatto su flora e fauna può esser considerato lieve e reversibile a lunga termine) portano a ritenere che l'impianto di quo costituito, di per sé, una grave fonte di rischio per la pregevolissima e rara avifauna riscontrata nell'area di influenza del progetto (vedi dati rilevati dall'ASOIM e contenuti nello Studio di Incidenza del PUC di Monteverde) ed inoltre aumenti ed amplifichi il rischio determinato dall'impianto eolico in esercizio e da quello che verrà realizzato in quanto già autorizzato. Infatti, anche considerando attendibile il dato quantitativo trasmesso dal proponente, ove in quei 22

26

R

3



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per l'Ambiente
e l'Ecosistema
Unità Operativa Dirigenziale Valutazioni
Ambientali e Autorità Ambientale

Il Dirigente

uccelli/anno valutato dal proponente quale impatto determinato dall'impianto progettato fossero inclusi la coppia di Cicogna nera nidificante o i Nibbi bruni e Nibbi reali, questi ultimi presenti in Campania con solo una ventina di coppie distribuite per lo più nei territori posti ai confini con la Puglia e la Basilicata, si produrrebbe un impatto negativo inaccettabile sulle popolazioni di tali specie: si pensi solo alla circostanza che la coppia di Cicogna nera nidificante a Monte Verde rappresenta l'unica coppia nidificante in Campania e una delle 11 coppie nidificanti in tutta Italia (tra le quali un'altra nidifica sul versante lucano dell'Ofanto a poca distanza dal nido della Campania). Il dato quantitativo di uccisioni/anno di 1.1 uccelli/anno sostenuto dal proponente - ammessa e non concessa l'idoneità di un dato medio stimato - è quindi non significativo se si omette di considerare la qualità naturalistica dell'avifauna frequentante l'area, che come abbiamo visto è costituita da specie rare protette ai sensi della direttiva UCCELLI e che può essere irreversibilmente danneggiata dall'esercizio dell'impianto che va ad inserirsi, si ricorda, in un'area già connotata dalla presenza di altri impianti eolici in esercizio e programmati, aumentando proporzionalmente il rischio di collisioni con le pale già presenti o autorizzate nell'area.

Il contesto ambientale in cui si inserisce il progetto richiede infatti, ai fini della valutazione dei possibili impatti derivanti dalla realizzazione di un impianto eolico del tipo proposto, una campagna di indagine sul campo di almeno due stagioni riproduttive (24 mesi) secondo protocolli accreditati quali il Protocollo di Monitoraggio dell'Osservatorio Nazionale su Eolico e Fauna a cura dell'ANEV - ISPRA - LIPU - Legambiente - 2012 e le Linee Guida EUROBAT del 2008 ed atti ad accertare l'effettiva frequentazione dell'area delle specie censite come presenti nell'area di influenza del progetto. Solo sulla scorta di tali dati è possibile formulare una stima dei possibili impatti sull'avifauna e sui chiropteri con il livello di dettaglio e di attendibilità che la tutela dei valori naturalistici presenti nell'area richiedono.

Considerate quindi le caratteristiche dell'area di intervento e dell'area di influenza del progetto si ritiene che l'impianto proposto possa determinare rilevanti impatti negativi sull'avifauna e sulla chiropterofauna presente nell'area (Cicogna nera, rapaci, pipistrelli, tutte specie sottoposte a regimi di tutela ai sensi della normativa vigente), impatti che possono e devono essere evitati attraverso una diversa localizzazione ovvero attraverso la localizzazione dell'impianto in aree che non presentano i rilevanti valori naturalistici dell'area del comune di Monteverde. Tale applicazione del principio di precauzione tiene conto delle esigenze di tutela dell'avifauna rinvenibile nell'area, tutelata, tra l'altro, dalla direttiva 2009/147/CE UCCELLI.

4. la rilevanza dell'impatto visivo esercitato dall'opera proposta, è affrontato e risolto in maniera approssimativa nello Studio di Impatto Ambientale e nelle successive integrazioni fornite. Infatti, ad un'analisi della permeabilità visuale del contesto di localizzazione (cfr. Tav. V.1.3 rev. 02), non corrisponde un rilievo fotografico effettuato compiendo un giro d'orizzonte dai punti notevoli individuati in base alla predetta analisi, né una traduzione in montaggi computerizzati, ovvero opportune simulazioni, che suggeriscano l'impatto visivo dalle torri eoliche nei diversi punti del territorio posti in relazione visiva con il sito oggetto di studio; tale verifica è, infatti, condotta con riferimento ad un unico punto di ripresa fotografica e riportata

NE

S



*Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per l'Ambiente
e l'Ecosistema
Unità Operativa Dirigenziale Valutazioni
Ambientali e Autorità Ambientale*

Il Dirigente

nella tav. n. T.7 rev. 02 dove, peraltro, non vengono rappresentate le ulteriori modificazioni indotte dalle opere accessorie (es. viabilità);

Tali carenze, risultano maggiormente rilevanti in ragione della compresenza di più installazioni (siano essi realizzate o comunque già autorizzate) nei siti di impianto. Anche sulla base degli approfondimenti effettuati in fase istruttoria è emerso che tali aree, per una rilevante parte, sono interessate dalla presenza del parco eolico autorizzato a favore della Genco Energia Srl e di cui il proponente risulta essere a conoscenza (cfr. par. 2.2.6 della relazione INT.SIA.01), al quale, per una parte rilevante, quello in argomento è posto a ridosso. Ciò posto, gli studi effettuati dal proponente non affrontano gli effetti generati dalla co-visibilità di tali installazioni (sia in combinazione, quando diversi impianti sono compresi nell'arco di visione dell'osservatore allo stesso tempo, o in successione, quando l'osservatore deve girarsi per vedere i diversi impianti), né la rispettiva influenza (anche con riferimento alle interferenze aerodinamiche tra aerogeneratori).

In particolare, anche con riferimento al paesaggio non sono stati considerati gli effetti cumulativi: infatti la rappresentazione dell'impianto già autorizzato alla società Genco non è stata riprodotta in nessuna Tavola e/o planimetria. Dalle Tavole dell'Allegato 2 alla scheda istruttoria è ben evidente che la concomitante presenza dell'impianto SIRI e dell'impianto della Genco (già autorizzato) determinano un effetto selva di cui, in assenza di adeguati foto rendering, non è possibile valutare l'impatto. Si consideri inoltre che la statale Ofantina corre nella valle dell'Ofanto, dalla quale, secondo quanto riportato nelle sezioni di cui alla tavola V.1.4 rev.02 e dalla tavola T.1 rev.02, l'impianto è ben visibile. Una siffatta densità di interventi in un ambito territoriale ristretto, è in grado di incidere negativamente sui caratteri costitutivi e percettivi del sistema ambientale di riferimento, arrivando, in taluni casi, a causare una profonda destrutturazione degli elementi costitutivi, nonché all'eliminazione progressiva delle relazioni visive. Ulteriori rischi, quali le modificazioni dell'assetto fondiario, agricolo e culturale, nonché della trama particellare, sono ascrivibili alla realizzazione di nuove percorrenze, ovvero all'adeguamento delle strade esistenti (anche se riferito alla sola fase di realizzazione dell'opera), qualora non sia verificata la reale interferenza tra le trame varie che i nuovi impianti andranno a realizzare. All'impatto delle infrastrutture accessorie, è infatti legato il rischio della mancanza di continuità nell'uso dei fondi agricoli, dovuta alla loro eccessiva frammentazione.

Nelle osservazioni formulate ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990 il proponente non ha colmato le carenze rilevate. In particolare non ha fornito la valutazione della rilevanza dell'impatto visivo in rapporto ai "diversi punti del territorio posti in relazione visiva con il sito oggetto di studio", necessaria in coerenza a quanto prescritto in materia di intervenibilità degli impianti dal DM 10.09.2010 e DPCM 12.12.2005. Secondo tali norme, infatti, l'analisi è da condursi attraverso la "rappresentazione fotografica dello stato attuale dell'area d'intervento e del contesto paesaggistico, ripresi da luoghi di normale accessibilità e da punti e percorsi panoramici, dai quali sia possibile cogliere con completezza le suddivisioni fondamentali del territorio".

Dall'esame della tavola V.1.4 rev. 02 si evince la presenza di numerosi punti di "normale accessibilità" da cui l'impianto è visibile e per i quali non risulta effettuata, anche a seguito delle osservazioni prodotte ai sensi



*Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per l'Ambiente
e l'Ecosistema
Unità Operativa Dirigenziale Valutazioni
Ambientali e Autorità Ambientale*

Il Dirigente

dell'art. 10bis della L. 241/1990, alcuna valutazione; a titolo esemplificativo, tali punti sono di seguito riportati:

- sezione visiva 03, km 18,19 - S.S.Ofantina;
- sezione visiva 04, km 16,10 - Stazione F.S.;
- sezione visiva 06, km 28,1 - S.S.Ofantina.

Inoltre anche nelle osservazioni ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990 non ha fornito nessun elaborato per la valutazione dell'effetto selva derivante dalla concomitante presenza dell'impianto già in esercizio e dell'impianto già autorizzato della società Genco.

Le notevoli omissioni riscontrate nella valutazione dell'impatto visivo e paesaggistico portano a ritenere che la documentazione presentata dal proponente, anche a seguito delle integrazioni fornite dallo stesso, non consenta di valutare nella loro interezza e portata gli impatti paesaggistici come richiesto dall'Allegato VII del Dlgs 152/2006.

Per l'impianto eolico de quo, in virtù delle evidenziate e mai colmate lacune informative in tema di paesaggio, non è possibile valutare il reale impatto sul contesto paesaggistico dell'area di intervento, visibile da numerosi punti di normale accessibilità nonché dalla SS Ofantina; tale contesto è connotato da una notevole pregevolezza determinata dall'esistenza di un sistema agroforestale contraddistinto dall'intervallarsi di fondi agricoli e aree boscate situato tra aree umide che per le loro caratteristiche di naturalità sono state designate quali siti della Rete Natura 2000 (Vallée dell'Ofanto e Lago di Capaciotti in Puglia, Lago di S. Pietro nel Comune di Monteverde). Da quanto esposto si ritiene quindi che la documentazione presentata sia in contrasto con le previsioni in materia di valutazione dell'intervisibilità degli impianti del DM 10.09.2010 e DPCM 12.12.2005 nonché del Dlgs 152/2006 in materia di valutazione degli impatti paesaggistici (Allegato VII del Dlgs 152/2006).

5. In base ai rilievi geomorfologici e dalla campagna geognostica effettuata, non risultano verificate le condizioni di stabilità dei versanti sui quali risultano localizzati gli aerogeneratori S04, S08, S11 e S13. Al riguardo, si segnala mancata adozione di misure finalizzate al contenimento dei fenomeni di instabilità rilevati, ovvero la proposta di alternative alla localizzazione degli aerogeneratori sopraelencati. Inoltre, benché richiesto dal Settore Tutela dell'Ambiente, non è stato trasmesso il parere preliminare dall'Autorità di Bacino della Puglia, dalla stessa rilasciato sulla proposta progettuale da 45 MW e 18 aerogeneratori. I contenuti delle osservazioni trasmesse ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990, limitandosi a definire apodittiche le affermazioni della Commissione in ordine alla compatibilità del progetto con le caratteristiche geologiche dell'area, non hanno fornito alcun elemento atto a superare le criticità evidenziate. In ogni caso, il parere dell'Autorità di Bacino della Puglia prot. 5134 del 15/04/2013 (Allegato 2), confermato in toto dalla stessa con nota 5299 del 17/04/2013 (Allegato 3), riporta in premessa che "In base agli studi di approfondimento richiamati questa Autorità ritiene che tutta l'area di intervento sia contraddistinta da una preoccupante pericolosità geomorfologica e prescindere dalle certificazioni contenute nel PAI vigente"; al nono trattino del CONSIDERATO è poi riportato che "da un punto di vista geomorfologico tutte le opere (aerogeneratori, cavidotti, strade e sottostazione) non vanno ad interessare aree perimetrate dal PAI a pericolosità geomorfologica ma invece vanno ad interessare aree riconosciute come franose nello studio condotto da



Ghunta Regionale della Campania
Direzione Generale per l'Ambiente
e l'Ecosistema
Unità Operativa Dirigenziale Valutazioni
Ambientali e Autorità Ambientale

Il Dirigente

questa Autorità mediante analisi stereoscopica ovvero aree risultanti molto prossime a quelle classificate dal PAI a pericolosità geomorfologica molto elevata (PG3), nonché riconosciute framme dagli studi alla base del progetto IFFI della Regione Campania e di cui i Comuni coinvolti sono venuti a conoscenza con la nota n. 3316 del 03/04/2008 e n. 6637 del 1/08/2007. Ancora, al decimo trattino è riportato, con riferimento agli aerogeneratori 1, 12, 7, 9 e 11 - localizzati nelle immediate vicinanze di aree a pericolosità geomorfologica molto elevata PG3 - l'AdB afferma che "Non ritiene accettabile considerare stabili le aree classificate come PG3 solo sulla base dei criteri utilizzati nel progetto e prima descritti. La stabilità delle aree classificate dal PAI a pericolosità geomorfologica molto elevata PG3 deve essere infatti attestata da una campagna di monitoraggio mirata della durata almeno biennale".

L'AdB poi ritiene che le opere previste dal progetto come descritte nel parere (20 aerogeneratori da 3 MW, cavidotto di vettoramento di 15 km circa, tratti di strada in parte da adeguare e in parte da realizzare, una sottostazione di trasformazione 30/150 KV in località Macchielupo in agro di Lacedonia) sono compatibili con le prescrizioni delle NTA del PAI vigente ad eccezione degli aerogeneratori 4, 8, 11 e 13 per i quali il parere è negativo. Ovvero, proprio gli aerogeneratori per i quali erano state evidenziate notevoli criticità a fronte delle quali il proponente non aveva proposto nessuna soluzione. Nel suddetto parere sono poi riportate una serie di condizioni alla realizzazione dei manufatti tra le quali, tra l'altro, anche la previsione di un nuovo tracciato stradale per l'accesso agli aerogeneratori 9 e 11 che non interferisca con il reticolo idrografico (tale condizione evidenzia l'interferenza con il reticolo idrografico della viabilità prevista dal progetto). Esplicativo è poi quanto di seguito riportato nel parere: "Tuttavia per quanto detto in premessa e nei precedenti considerato, ricadendo le opere in aree non perimetrate dal PAI, e quindi dove ad oggi non è vigente la relativa normativa tecnica di attuazione, in uno spirito di collaborazione tecnica, in considerazione delle criticità rilevate in fase istruttoria e sopra descritte, si suggerisce al Responsabile Unico del procedimento autorizzativo di far approfondire lo studio geologico. In particolare, sulla scorta dei risultati a volte poco rassicuranti ottenuti dalle verifiche di stabilità presentate, appaiono utili (e forse necessarie) ulteriori indagini di tipo diretto al fine di individuare il modello geologico più rispondente alla realtà adottando i parametri geotecnici determinati sperimentalmente sui campioni prelevati in sito e, se nel caso, di predisporre un monitoraggio delle aree più instabili condizionando ai risultati di questa campagna la realizzazione dei manufatti. In mancanza di tale studio, che possa escludere situazioni di instabilità per le suddette aree, si consiglia di far delocalizzare ogni opera di progetto potenzialmente a rischio nella congruità che almeno potrà limitarsi ad adeguarsi a questa Autorità per eventuali danni e cose a persone suscettibili a movimenti franosi che potranno interessare le aree in questione".

Il quadro che emerge dal parere dell'Autorità di Bacno della Puglia conferma e amplifica tutte le perplessità e le criticità evidenziate in sede istruttoria in ordine alla compatibilità geologica degli aerogeneratori 4, 8, 11 e 13 e dell'intero progetto in generale nonché in ordine alle carenze e all'ineadeguatezza dello Studio geologico rispetto al livello della progettazione richiesto dalla procedura di VIA (livello definitivo). Infatti da quanto affermato dall'Autorità di Bacno, le opere di progetto, con esclusione degli aerogeneratori per i quali il parere è negativo già sul livello preliminare, sono

30



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per l'Ambiente
e l'Ecosistema
Unità Operativa Dirigenziale Valutazioni
Ambientali e Autorità Ambientale

Il Dirigente

compatibili con la NTA del PAI a condizione che vengano rispettate alcune prescrizioni. Considerato però l'ADB afferma che le opere ricadono in aree non perimetrate del PAI, sulle quali gli studi citati nel parere hanno evidenziato una preoccupante pericolosità geomorfologica a prescindere dalle certificazioni contenute nel PAI vigente, la stessa ADB evidenzia che solo attraverso apposite indagini di campo, studi ed eventuali monitoraggio potrà essere accertata se le opere a farsi sono realmente compatibili con le condizioni geologiche del sito, le quali, allo stato - trattandosi di aree non perimetrate del PAI - non sono conosciute.

Tale situazione configura una assoluta incertezza sulla compatibilità geologica delle opere a farsi, considerato che in assenza di dati derivanti da apposite campagne di indagine non può che essere espressa una mera compatibilità con la norma ma non certamente con le condizioni di campo, ancora fatta da dimostrare. Dal parere dell'ADB Puglia emerge con chiarezza che gli elaborati depositati dal proponente ai fini del rilascio del predetto parere non rispondevano alla definizione di progetto definitivo di cui all'art. 93, comma 4 del D.lgs 163/06, laddove per progetto definitivo si intende:
4. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni. Esso consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio; nello studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, e delle soluzioni architettoniche, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondazione; negli studi e indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura e alle caratteristiche dell'opera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto nonché in un computo metrico estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo geologico, idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo.

Emerge con chiarezza che anche rispetto alla tematica suole il proponente non ha effettuato nessun rilevamento sul campo e che il dettaglio dello studio geologico non è stato condotto fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e ha basato le sue valutazioni esclusivamente su modelli teorici, i cui risultati sono ancora tutti da verificare. In tal senso si richiama anche l'art. 23, comma 1 del D.lgs 152/2006 in combinato disposto con l'art. 5, comma 1, lettera b), che vuole che la procedura di VIA si svolga su di un progetto di livello definitivo. Tale incertezza, unicamente alle caratteristiche geologiche dell'area di intervento come da ultimo attestate dall'ADB Puglia nel citato parere, fa propendere per l'applicazione del principio di precauzione, in quanto in assenza di certezze in merito all'assenza di rilevanti impatti negativi producibili da un determinato progetto su valori di primaria importanza per la collettività, quali cose o persone che potrebbero essere danneggiate a seguito di movimenti franosi prefigurati come possibili dal parere dell'ADB a seguito della realizzazione del progetto, è bene in via precauzionale evitare la realizzazione di attività che



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per l'Ambiente
e l'Ecosistema
Unità Operativa Dirigenziale Valutazioni
Ambientali e Autorità Ambientale

Il Dirigente

quegli impatti possono produrre, soprattutto quando le predette attività possono essere svolte in altri luoghi ove, per le caratteristiche dell'area e per gli adeguati studi eseguiti, non sono suscettibili di produrre quegli impatti.

In assenza quindi di una campagna di indagine almeno biennale, mirata a verificare e attestare la stabilità delle aree di intervento (come evidenziata dall'AdB) si ritiene il sito prescelto non idoneo dal punto di vista geomorfologico ad ospitare il progetto de quo.

6. riguardo la valutazione previsionale dell'impatto acustico, non risultano verificati i livelli di rumore attesi dalla fase di realizzazione dell'opera, come indicato nell'ambito della richiesta di integrazioni formulata dal Gruppo istruttore; inoltre, tenuto conto che l'impianto che trattasi si pone, per parte, a ridosso di un'ulteriore parco colico già autorizzato (Genco Energia Srl) e di cui la proponente risulta essere a conoscenza (cfr. par. 2.2.6 della relazione INT.SIA.01), nello studio in parola non è accertato il rispetto dei limiti massimi derivanti dalla consistenza in dei due impianti in esercizio, né, pertanto, quello dei valori differenziali misurati presso i potenziali ricettori. Le osservazioni trasmesse dal proponente ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990, come evidenziato precedentemente, non hanno apportato nessun elemento utile a colmare le lacune evidenziate in tema di valori differenziali in fase di esercizio.
7. Il motivo ostativo di cui al punto g) della nota prot. 158149 del 04/03/2013, riferito all'elettrodotto di connessione, è superato alla luce del parere favorevole della Commissione espresso con riferimento alle opere di connessione dell'impianto della società Arisea.

Allegati

Allegato 1 - Nota prot. RM/003/NDV/cv/sc del 25/03/2013

Allegato 2 - Parere dell'Autorità di Bacino della Puglia prot. 5134 del 15/04/2013

Allegato 3 - Nota dell'Autorità di Bacino della Puglia prot. 5299 del 17/04/2013

Sulla scorta di tali risultanze istruttorie la scrivente UOD formulerà il parere di propria competenza in sede di Conferenza di Servizi del 12/06/2014.

Avv. Simona Brancaccio

Am. Pollinaro
27/3/13
1
PA

Al Dirigente Michele Palmieri
Settore Tutela dell'Ambiente
Giunta Regionale della Campania - Area Generale
di Coordinamento Ecologia, Tutela Ambientale,
Disinquinamento, Protezione Civile
Via De Gasperi, 28

80133 Napoli

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2013, 0230118 03/04/2013 10.24

Risposta: SIRT ENERGIA SRL

Assogestorie - Valutazione Iniziale Riduzione e Valutazione di Incidenza

Classificazione: 5. Finalità: 3 del 2013



m.palmieri@regione.campania.it

agc05@pec.regione.campania.it

Al Dirigente Adalberto Pollinaro
Servizio 03 dell'AGC 05 Settore 02 della Regione Campania
Valutazione impatto ambientale e valutazione di incidenza
a.pollinaro@msldio.regione.campania.it
agc05.sett02@pec.regione.campania.it

Prot. RM/003/INDV/cl/se

Oggetto: *Riscontro Vostra nota prot. 158149 del 4/3/2013, recante comunicazione di parere negativo di compatibilità ambientale del 24/1/2013 della Commissione Regionale VIA e preavviso di rigetto sull'istanza di VIA prot.n. 3029979 del 28/6/2011 presentata da Sirt Energia Srl per un impianto eolico da 60 Mw in località Sirtocciardi - Cassonetto del Comune di Monteverde (AV) e opere elettriche connesse*

OSSERVAZIONI

(ai sensi dell'art. 10 bis L. 7/8/1990 n. 241)

della SIRT ENERGIA S.r.l., cod.fisc. e p.IVA 02550170647, con sede in Roma (RM), Via Valentino Mazzola 66, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, L'Amministratore Unico Ing. Nicola De Vizia,

IN MERITO

alla nota prot. 2013, 0158149 del 4/3/2013 del Dirigente del Settore regionale Tutela dell'Ambiente, con cui è stato comunicato - ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/90 - che in data 24/1/2013 la Commissione Regionale VIA ha espresso parere negativo sull'istanza di VIA dell'esponente Società del 28/6/2011 per un impianto

colico da 60 MW nel Comune di Monteverde ed opere elettriche connesse, per pretesi "suspens" di impatti cumulativi negativi sull'ambiente per la presenza di altri due impianti autorizzati nell'area di intervento.

1. - PREMESSA

L'intendimento del Settore regionale Tutela dell'Ambiente di respingere l'istanza di VIA dell'esponente del 18/6/2011 per pretesi impatti negativi cumulativi, dovuti alla presenza di altri 2 impianti (di cui uno realizzato e l'altro solo autorizzato), è con ogni evidenza erronco.

Va innanzitutto evidenziato che, con nota prot.n. 483352 del 25/06/2012 il Settore Tutela dell'Ambiente ha richiesto ulteriori chiarimenti e complesse integrazioni documentali, articolate in ben 74 punti (formulati dalla dott.ssa Nevio Carotenuto e siglati dal Dirigente Palmieri), tra cui: attivazione della "valutazione di incidenza" integrata con la VIA per "possibili interferenze" con due SIC (sito di interesse comunitario) della Regione Campania ("Bosco di Zampaglione" e "Lago di S. Pietro Aquilaverde"); consultazione della Provincia di Foggia per la "eventuale necessità" di "valutazione di incidenza" con riferimento al SIC della Regione Puglia "Valle Ofanto - Lago di Cupacioti", "localizzato a meno di 1 Km" da 2 dei previsti aerogeneratori eolici; controdeduzioni alle osservazioni dell'8/5/2012 dell'ASOIM (Associazione Studi Ornitologici Italia Meridionale).

La Siri Energia Srl - ottenuta proroga, resa necessaria dalla mole delle integrazioni richieste - ha trasmesso con nota del 12/11/2012 la documentazione integrativa di cui alla nota regionale del 25/6/2012, evidenziando anche che: le "possibili interferenze" con i 2 SIC della Regione Campania riguardano non l'impianto eolico (gli aerogeneratori) del progetto della Siri Energia Srl ma le opere elettriche connesse costituite dall'obiettivo ad alta tensione, già oggetto di "valutazione di incidenza" nell'ambito dell'esame del progetto di impianto eolico presentato da Alisea S.r.l. (che ha da ultimo superato il vaglio del Settore regionale Tutela dell'Ambiente); è stato già richiesto alla Provincia di Foggia di esprimersi sulla necessità o meno della "valutazione di incidenza" rispetto al SIC della Regione Puglia "Valle Ofanto - Lago di Cupacioti", manifestandosi la disponibilità di Siri Energia S.r.l. - in caso di ritenuta incompatibilità dei 2 aerogeneratori con il SIC - a rinunciare alla realizzazione degli stessi.

Nel frattempo la Soc. esponente ha trasmesso in data 23/10/2012 ai Responsabili regionali del Settore Energia e Ambiente un atto stragiudiziale di diffida a

concludere al più presto i procedimenti autorizzativi pendenti da lunghissimo tempo, riscontrato dal Dirigente del Settore Ambiente con atto prot.n. 856917 del 21/11/2012, con cui è stato illegittimamente differita la conclusione del procedimento, sull'assunto che il progetto "potrà essere esaminato dalla Commissione VIA solo secondo l'ordine cronologico" previsto nell' "elenco dei procedimenti sospesi in attesa di VIA" tenuto presso il Settore regionale Regolazione dei Mercati, nel quale "il progetto de quo risulta essere al 32° posto del I gruppo".

Dopo il citato atto di diffida del 23/10/2012, il Dirigente del Settore Energia ha inviato al Settore Ambiente la nota prot.n. 843906 del 16/11/2012, con cui sono stati stigmatizzati i "ritardi accumulati", evidenziandosi la necessità di rispettare l'ordine cronologico delle istanze e che - una volta decorso il termine di legge - il Settore Energia ha l'obbligo giuridico di convocare "l'Ufficio preposto alla VIA affinché si esprima nella Conferenza di Servizi", invitando pertanto "il Settore VIA a presenziare ed esprimere le proprie motivate determinazioni nell'ambito delle riunioni delle Conferenze di Servizi che saranno in seguito convocate a stretto giro".

L'esponente ha proposto ricorso al T.A.R. Campania - Napoli notificato il 22/1/2013 avverso la nota del Dirigente del Settore Ambiente prot.n. 843906 del 16/11/2012 (di differimento a tempo indeterminato della conclusione dei procedimenti di VIA), ed il T.A.R. ha accolto la connessa istanza cautelare con ordinanza n. 442 del 7/3/2013, "Considerato che gli argomenti utilizzati dalla Regione Campania nel provvedimento impugnato, nonché nella memoria di costituzione in giudizio non risultano idonei a giustificare il ritardo nella definizione dei sub procedimenti V.I.A. e, conseguentemente, nella conclusione dei procedimenti ex art. 12 D. Lgs. n. 387/2003, riconducibili alla società ricorrente; Ritenuto che al danno lamentato può ovviarsi disponendo che la Regione Campania provveda a definire il procedimento ex art. 13 D. Lgs. n. 387/2003 per cui è causa nel termine inderogabile del 10 maggio 2013, facendo applicazione del disposto dell'art. 14 ter, co. 6 bis della legge n. 241/1990, sotto comminatoria di nomina, all'uopo di un commissario ad acta che provveda in luogo di essa".

In esecuzione di tale ordinanza del T.A.R. il Settore Energia ha proceduto alla indizione della Conferenza di Servizi conclusiva dell'11/4/2013.

II. EFFETTI DELL'ORDINANZA DEL T.A.R. N. 442/2013 SULL'ATTIVITA' DEL SETTORE TUTELA DELL'AMBIENTE

L'ordinanza del T.A.R. - nel prendere atto dell'illegittimo ritardo accumulato nel procedimento di VIA e della necessità di evitare i danni gravi e irreparabili lamentati da Decalifi Srl - ha ordinato che il procedimento di "autorizzazione unica" si concluda entro il 10/5/2013, ai sensi dell'art. 14 *ter*, comma 6 *bis* L. 241/1990.

Conseguenza immediata di tale statuizione giurisdizionale è che il Settore Ambiente ha ormai consumato ogni proprio potere di esprimersi in via ordinaria (attraverso il farraginoso meccanismo del filtro sulla documentazione amministrativa, della relazione istruttoria dei Gruppi Istruttori, della seduta della Commissione VIA, del decreto finale di VIA), ad ogni determinazione, compresa quella in materia di VIA, deve essere assunta esclusivamente *"in sede di conferenza di servizi"* da tenersi presso il Settore Energia, *"valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede"*.

Portanto si invitano e diffida il Dirigente di Settore Michele Palmieri ad esprimersi nella Conferenza di Servizi dell'11/4/2013 e ad astenersi da ogni e qualsivoglia attività in prosecuzione del procedimento ordinario di VIA, ed in particolare dall'esprimersi con decreto finale di VIA di rigetto sul progetto dell'esponente.

IL ERRONEITA' DEI "MOTIVI OSTATIVI" COMUNICATI CON NOTA DEL SETTORE AMBIENTE PROT.N. 158149 DEL 4/3/2013

La Società esponente intende comunque sin d'ora replicare al parere negativo della Commissione VIA del 24/1/2013, richiamato nella comunicazione di *"preavviso di rigetto"* del 4/3/2013.

Va innanzitutto evidenziato che molte delle integrazioni richieste dal Gruppo Istruttore non sono state confermate dalla Commissione VIA, a seguito delle integrazioni proposte da Siri Energia s.r.l., e tuttavia la Commissione VIA del 24/1/2013, condividendo la proposta del Gruppo istruttore, ha espresso parere negativo di compatibilità ambientale per motivazioni espresse nei punti da lett. a) a lett. g), che di seguito analiticamente si confutano.

Motivo ostativo sub lett. a) *"Nell'area di intervento sono presenti altri due impianti eolici di cui uno in esercizio (Monteverde International Power) ed uno autorizzato e non ancora realizzato (Genco); l'ubicazione di tali impianti in particolare quello del proponente Genco è tale da necessitare la valutazione degli effetti sinergici e degli impatti cumulativi (sul paesaggio, sugli ecosistemi, sulle*

specie animali, ecc.)...".

Va innanzitutto evidenziato che nella pur copiosa richiesta di integrazioni del Gruppo istruttore prot. 2012. 0483352 del 25.06.2012 (si tratta di n. 13 pagine di richieste di integrazioni e chiarimenti organizzate in totali n. 74 punti) non viene mai formulata a Sirl Energia Srl esplicita richiesta di chiarimenti o integrazioni e approfondimenti in merito ad effetti cumulativi dovuti alla presenza in aree limitrofe di detti due impianti eolici già esistenti o solo autorizzati. Eppure la presenza di detti impianti è ben nota da tempo soprattutto al Settore Tutela dell'Ambiente della Regione Campania che li hanno autorizzati.

L'approfondimento della valutazione di effetti sinergici e impatti cumulativi non può essere posta a carico della sola iniziativa e impulso di Sirl Energia Srl, in quanto sarebbe stato necessario previamente ricevere dal Settore regionale Tutela dell'Ambiente (che solo ora, in sede di "preavviso di rigetto", solleva la questione) almeno la disponibilità a visionare gli Studi di Impatto Ambientale e le valutazioni proposte dai proponenti degli impianti già autorizzati, i dati di monitoraggio elaborati e trasmessi per gli impianti esistenti nell'area, atteso che uno dei due impianti non esiste ma è stato solo autorizzato.

Il Settore Tutela dell'Ambiente avrebbe inoltre dovuto almeno segnalare a Sirl Energia Srl, e rendere acquisibili alla stessa, i dati in proprio possesso sui quali abbia potuto oggettivamente fondarsi il proprio (mero) "sospetto" di impatti ambientali tali da motivare un parere negativo, addirittura in merito alla realizzazione di tutto l'impianto.

Va osservato, infatti, che qualora anche esistessero effetti cumulativi negativi, gli stessi non precludono di per sé la realizzazione dell'impianto in via assoluta, ma richiedono la necessità di gestire eventuali criticità rilevate con proposte di misure di mitigazione e/o compensazione, e in ultima analisi con la delocalizzazione o eliminazione degli aerogeneratori più impattanti.

La stima degli impatti ambientali cumulativi, in definitiva, deve essere elaborata con il supporto del Settore regionale Tutela dell'Ambiente, che deve determinare una soglia di impatto accettabile da assegnare al proponente, e non può limitarsi ad assumere - come ha fatto il Gruppo Istruttore e la Commissione VIA del 24/1/2013 - un atteggiamento di integrale chiusura rispetto alla possibilità di realizzare l'iniziativa.

Motivo ostativo sub lett. b) - In merito alle osservazioni formulate dall'ASOIM riguardo al progetto in esame il proponente non ha formulato nessuna

controdeduzione né tanto meno ha fornito dati utili a confutare quanto affermato dall'ASOM in merito ai presunti impatti sull'avifauna e in particolare sulla cicogna nera, derivanti dalla localizzazione di impianti eolici nell'area di interesse del progetto proposto.

Siri Energia Srl - nelle integrazioni trasmesse il 19/11/2012, al par. 2.2.27 "Rischio cicogna nera", in riscontro alla richiesta di cui al punto 27 (pag. 9) della nota prot. 2012.0483352 del 25.06.2012 del Settore Ambiente - ha chiesto, al fine di effettuare la stima del rischio di collisioni della Cicogna nera con gli aerogeneratori, di ottenere un protocollo, la metodologia o i dati utilizzati nell'esame dei progetti di impianti eolici a tutt'oggi esistenti e/o autorizzati dal Settore V.I.A. della Regione Campania nell'area di interesse, con particolare riferimento alla cicogna nera, in modo da ottenere dati confrontabili ed equità di valutazione.

In particolare, Siri Energia Srl ha richiesto al Settore regionale Tutela dell'Ambiente i dati dei monitoraggi sulle collisioni con la Cicogna nera e altri volatili trasmessi dai gestori degli impianti eolici già esistenti nella zona in oggetto o dagli Enti locali di controllo, al fine di verificare la coerenza tra rischio di collisione con la Cicogna nera stimato dai proponenti degli impianti eolici esistenti e il numero effettivo di collisioni.

Siri Energia Srl ha chiesto, inoltre, di conoscere preventivamente la soglia di rischio considerata accettabile per gli impianti eolici fino ad ora autorizzati in V.I.A. dalla Regione Campania e nell'area di interesse e con riferimento alla cicogna nera, al fine di equità di valutazione.

La Società esponente, pur ribadendo che il parco eolico di progetto non ricade in un'area perimetrata come a protezione speciale o di interesse comunitario, non ha mai inteso sottrarsi alle valutazioni di impatto necessarie rispetto a dati naturalistici presenti nel territorio, ma ha rappresentato la necessità del Settore regionale ambientale di assumere dati oggettivi di riferimento sui quali svolgere una valutazione su area vasta che interessa non solo il parco eolico proposto, ma specialmente altri parchi eolici esistenti, autorizzati o in corso di autorizzazione.

Siri Energia Srl è stata sempre disponibile ad accettare suggerimenti, indicazioni, prescrizioni dagli Enti di Controllo e dalle Associazioni Ambientaliste, al fine di minimizzare eventuali impatti su ecosistemi, avifauna e specie protette.

Deve a questo punto rilevarsi che anche gli impianti che utilizzano fonti energetiche rinnovabili sono incentivati al fine di ridurre gli impatti sull'ambiente e

che la tutela della natura non può essere vista solo in termini proibizionisti.

Va inoltre osservato che, quand'anche esistano oggettivi elementi di pericolo per l'avifauna, gli stessi devono essere gestiti, per quanto possibile, attraverso misure di mitigazione e/o compensazione, da condividersi – nell'ambito di una più ampia strategia regionale di protezione ambientale – con gli impianti già autorizzati, perché se il rischio sull'avifauna è oggettivo allora si dovrebbe intervenire anche sugli impianti già autorizzati.

Infine, vale la pena di rimarcare che ricade istituzionalmente proprio sulla Regione Campania (e non sul soggetto privato proponente un parco eolico) di farsi promotrice di detta strategia di protezione ambientale (che non deve essere esclusivamente proibizionista, e quindi a vantaggio solo di chi è stato già autorizzato), mettendo a disposizione dati, elaborando studi, indicazioni e buone pratiche, piuttosto che richiedendo ai singoli proponenti di elaborare studi complessi e articolati al fine di reperire le prove di sospetti impatti ambientali.

Motivo ostativo *sub* lett. c)

La Commissione VIA ha considerato insufficienti le valutazioni del SIA di Siri Energia Srl, per la presenza di area considerata un "*sistema agroforestale di notevole pregio*".

Deve innanzitutto replicarsi che emerge invece dalla Tav.6 rev.02 "*Analisi dell'uso del suolo – Corine Land Cover 3° Liv. -agg. Campania 2009*" allegata al progetto di Siri Energia Srl (e redatta secondo il citato standard Corine Land Cover) che il sistema agroforestale di particolare pregio, nell'ambito del Comune di Monteverde è piuttosto quello corrispondente alle zone situate ad est, a sud e ad ovest del centro urbano, e non alle zone a nord, nelle quali si sviluppa il progetto del proponente Siri Energia.

Appare paradossale che tale puntuale risultanza istruttoria, fornita da Siri Energia Srl a fini di assicurazione della carenza di *vulnus* all'ambiente da parte del suo progetto, sia stata addirittura ribaltata dalla Commissione VIA – quale effetto di un superficiale e non imparziale esame degli elaborati di Siri Energia – in danno dello stesso progetto, quale fondamento della valutazione negativa di impatto ambientale.

Inoltre la parte del territorio comunale in questione, caratterizzata da agricoltura estensiva a forte meccanizzazione, è connotata, a valle, da attività produttive fortemente antropizzate (impianti di estrazione di inerti, etc., previsione negli strumenti urbanistici comunali di ulteriori insediamenti produttivi, PIP, etc.) che

sicuramente escludono la qualificazione dell'area come un "sistema agroforestale di notevole pregio".

Più nel particolare ritiene la Commissione VIA che le valutazioni sulla avifauna e chirottero fauna contenute negli elaborati di progetto di Sirì Energia non possano essere considerate attendibili, e prefigura probabili effetti cumulativi con impianti in esercizio o già autorizzati e non realizzati anche in considerazione della "vicinanza con aree protette".

Sul punto non può non osservarsi che la stessa Commissione VIA non ha ravvisato la necessità di una Valutazione di Incidenza, che rappresenta invece lo strumento più idoneo a uno studio teso a valutare il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito.

Inoltre, la valutazione di effetti sinergici e impatti cumulativi non poteva essere approfondita *in toto* solo ad impulso di Sirì Energia Srl, in quanto v'era almeno la necessità di messa a disposizione da parte degli Uffici Regionali Ambientali degli Studi di Impatto Ambientale e delle valutazioni elaborate dagli impianti già autorizzati, nonché dei dati di monitoraggio elaborati e trasmessi dagli impianti esistenti nell'area, e – in definitiva - dei dati già in possesso degli Uffici regionali che oggettivamente possano indurre a sospettare effetti cumulativi tali da richiedere approfondimenti e tali essere posti a fondamento di un parere negativo.

Si legge nel preavviso di diniego: *"Come è noto sia i rapaci che i chirotteri trovano il loro terreno ideale di caccia proprio nelle aree aperte con connotazioni agroforestali come l'area di intervento in questione. Si evidenzia che l'areale di alimentazione della Cicogna nera, che ricordiamo essere un grande veleggiatore, è molto più ampio dell'area di riserva dell'unità del PUC di Monteverde, individuata al fine di limitare il disturbo arrecabile dalle attività antropiche "terrestri" al sito di nidificazione. Si sottolinei nuovamente che nell'area di intervento già insiste un impianto eolico in esercizio ed un altro è stato autorizzato ma non realizzato. I possibili impatti cumulativi derivanti dall'esercizio dei tre impianti, tutti contigui, non sono stati analizzati dal proponente, che anzi ha affermato, senza suffragare tali affermazioni, che l'avifauna ha sviluppato un rapido adattamento alla presenza di detti aerogeneratori già in esercizio".*

Tuttavia è sfuggito sia al Funzionario Istruttore che alla Commissione VIA quanto riportato a pag. 2 della stessa nota ASOIM prot. 2012 0350219 del 08/05/2012: *"La Cicogna nera è prevalentemente itiofaga (si nutre di pesci, ndr.), integrando la dieta con anfibi, micro mammiferi, piccoli insetti, crostacei e necelli*

(Borlignon, 2005)”: dunque la cicogna preferisce rivolgersi dal suo nido alla ricerca di cibo preferibilmente verso la valle dell'Ofanto e all'area a sud dell'abitato di Monteverde, ricca di boschi e vegetazione e non nell'area agricola, distante oltre 3 Km, del parco eolico del progetto di Siri Energia, che, tra tutte le altre, è la più trasformata ed antropizzata, mediante colture meccanizzate.

Tutt'al più la cicogna potrebbe spingersi, sempre alla ricerca di cibo, valicando il crinale con andamento nord-sud, verso il bacino opposto del torrente Ofanto e dell'invaso artificiale della Diga S. Pietro (zona SIC Lago San Pietro), ma, in questo caso, non troverebbe a costituire ostacolo al suo volo gli aerogeneratori della società Siri Energia, bensì quelli (di pari grandezza) della Società Genco Energia (già autorizzata, e attualmente in regime di proroga triennale sull'inizio dei favori), e, un po' oltre, quelli di un altro parco, quello di Eurowind Srl (ricadente nel Comune di Lacedonia e adiacente al SIC Lago San Pietro), anch'esso già autorizzato con VIA positiva dello stesso Settore Ambiente ed in attesa di "autorizzazione unica".

Analoghe considerazioni valgono per i chiropteri, la cui colonia riproduttiva è allocata, e non a caso, nella stessa area in cui insiste il nido della cicogna nera. In un'area cioè poco perturbata, prossima alla parte meno antropizzata della valle del fiume Ofanto, e abbastanza distante (oltre 3 km.) dal sito di impianto del parco eolico di progetto di Siri Energia Srl.

Motivo ostativo sub lett. d)

Siri Energia Srl, in sede di integrazioni successive alla nota regionale prot. 2012, 0483352 del 25.06.2012, al punto 2.1.4 *"Localizzazione del progetto ed effetto paesistico"* (pag. 11 di 63), a puntualizzazione di quanto riportato alla Tav. 7 (Simulazioni di Progetto), riporta la vista più completa dell'impianto di progetto e di quelli esistenti, effettuata da est, pur non essendo un punto di osservazione privilegiato, in quanto da tali punti, come censiti nelle tavole T1, V.1.3 e V.1.4 il parco risulta essere non visibile.

Allo scopo di documentare e suffragare come non sia visibile il parco di progetto dai punti di vista significativi, sono state aggiunte - nell'ambito della citata integrazione - la tav. V.1.3 rev. 02 *"Corografia e sezioni visive dai punti di osservazione significativi (con coordinate nel sistema WGS84)"* e la Tav.1.4 rev.02 *"Corografia, sezioni visive e skyline"*.

La Commissione, tuttavia, non si ritiene soddisfatta della stima degli impatti visivi sul paesaggio. In particolare la Commissione ravvisa la necessità di

approfondimenti in merito alla vicinanza con l'impianto autorizzato e non realizzato da Genco Energia.

Si osserva che per la valutazione di impatti visivi con un impianto non ancora esistente v'è necessità di acquisizione di dati e *fotorendering* elaborati dal proponente l'impianto autorizzato e non esistente, e quindi dell'accesso ad informazioni non disponibili immediatamente a Siri Energia Srl, né rese dal Settore VIA della Regione Campania, unico ad averne immediata disponibilità (e che quindi non poteva limitarsi a generiche affermazioni ostative, senza neanche indicare i presunti aerogeneratori in conflitto tra i 2 impianti).

Ancor più rilevante è poi che la necessità di un approfondimento degli impatti visivi cumulativi, con specifico riferimento all'impianto autorizzato e non realizzato di Genco Energia, non era stata in alcun modo esplicitamente indicata nella richiesta di integrazioni prot. 2012. 0483352 del 25.06.2012.

Inammissibilmente generica e non chiara risulta poi la motivazione di diniego che: *"Una siffatta densità di interventi in ambito territoriale ristretto, è in grado di incidere negativamente sui caratteri costitutivi e percettivi del sistema ambientale di riferimento, arrivando, in taluni casi (quali? ndr.) a causarne una profonda destrutturazione degli elementi costitutivi, nonché all'eliminazione progressiva delle relazioni visive.*

Ulteriori rischi, quali le modificazioni dell'assetto fondiario, agricolo e culturale, nonché della trama particellare, sono ascrivibili alla realizzazione di nuove percorrenze, ovvero all'adeguamento delle strade esistenti (anche se riferito alla sola fase di realizzazione dell'opera) qualora non sia verificata la reale interferenza tra le trame viarie che i nuovi impianti andranno a realizzare".

Si tratta comunque di una formulazione che tradisce la pregiudiziale volontà degli Organi istruttori di vietare ogni tipo di intervento rispetto all'iniziativa di Siri Energia, in netto contrasto con la volontà legislativa di favor all'installazione di impianti da fonti rinnovabili, con obbligo di "dissenso costruttivo" e di puntuale motivazione ostativa.

Motivo ostativo sub lett. e)

Contrariamente a quanto apoditticamente assunto dalla Commissione VIA, la copiosa documentazione facente parte dello studio geologico fornito da Siri Energia Srl quale integrazione rispetto alla citata nota prot. 2012. 0483352 del 25.06.2012, richiamata ai punti 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8 e 2.1.9 (pag. 13 di 63) della integrazione, dimostra che è stata effettuata la verifica delle condizioni di stabilità dei versanti sui

quali sono localizzati gli aerogeneratori.

In ogni caso si tratta di argomenti di indagine di competenza dell'Autorità di Bacino Puglia e non del Settore Ambiente regionale, alla quale è stata trasmessa da oltre un anno una puntuale analisi geotecnica e che non si è ancora espressa.

La mancata acquisizione del parere dell'AdB Puglia, che potrà avvenire fino alla Conferenza di Servizi conclusiva, in ogni caso, non può certo imputarsi al proponente Siri Energia e giammai essere posto addirittura a fondamento del preannunciato diniego di VIA.

Motivo ostativo sub lett. f)

Circa la valutazione previsionale di impatto acustico, nella richiesta regionale di integrazioni del 25.06.2012 non si fa espresso riferimento alla necessità di approfondimento su effetti cumulativi dovuti alla coesistenza di parchi eolici autorizzati e non realizzati (Genco Energia Srl).

Si fa notare nuovamente che i dati necessari per valutazioni previsionali in coesistenza con un parco eolico autorizzato ma non realizzato, quindi non rilevabile (Genco Energia srl), dovevano formare oggetto di preciso richiamo da parte del Settore regionale Ambiente (che li ha approvati) e comunque essere resi disponibili dallo stesso Settore che li detiene.

Per quanto riguarda gli impatti cumulativi in fase di realizzazione dell'opera, essi ben possono considerarsi inesistenti, in quanto è del tutto presumibile (e comunque perseguibile attraverso semplici prescrizioni) che la realizzazione del parco eolico di Genco Energia Srl e di quello proposto da Siri Energia Srl avvenga in tempi diversi.

Ancora una volta traspare un atteggiamento di evidente ostilità e di pregiudiziale chiusura rispetto alla possibilità di approvare, anche attraverso prescrizioni (come espressamente previsto dalla normativa di settore), il progetto di Siri Energia.

Motivo ostativo sub lett. g)

Riguardo alle opere di connessione alla rete di trasporto nazionale (RTN), di competenza di Terna SpA, è sufficiente considerare che le stesse hanno avuto parere ambientale favorevole dalla stessa Commissione VIA - VI- VAS della Regione Campania nella seduta del 13.12.2012 con approvazione a seguire anche di progetti di altri parchi eolici connessi a detta rete di trasporto (vedi progetti di Alisea Srl e di Sole Wind Srl).

Non si ravvisano per il progetto di Siri Energia opposizioni dei Comuni interessati, mentre per le opere di rete Terna (elettrdotto AT 150Kv), intese quali

opere connesse e riportate nel citato intervento di Alisca Srl (prot. 191/2006 del 07/04/2006) non risulta completamente corrispondente al vero quanto riportato dalla nota a firma dei responsabili della Regione Campania prot. 2013.0158149 del 04/03/2013 secondo la quale: *"si evidenzia che i Comuni interessati da tali opere, temendo ulteriori eccessive trasformazioni del territorio già sede di numerose altre infrastrutture similari, sembrerebbero opporsi a nuove trasformazioni"*.

Questa frase, tra le altre, sembra condensare meglio di ogni altra lo spirito istruttorio che ha accompagnato l'esame e la valutazione del progetto di Siri Energia: infatti non sono i Comuni interessati ad opporsi, ma il solo Comune di Bisaccia, peraltro tardivamente e con riguardo inizialmente ad altro progetto con altro sistema di opere connesse (General Construction in Monteverde); inoltre alla base delle motivazioni del diniego di un intervento da autorizzarsi ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 attraverso il procedimento della conferenza di servizi decisoria, luogo deputato a comprendere in sé tutte le considerazioni e valutazioni necessarie al rilascio dell'Autorizzazione Unica Regionale, i responsabili del Settore Ambiente si limitano a dichiarare, ritenendo incongruamente ciò valido fondamento di rigetto della VIA, che *"i Comuni interessati...sembrerebbero opporsi a nuove trasformazioni"*.

Su tale presupposto, qualificabile come mera *"sensazione"* dei responsabili del Settore Ambiente, gli stessi postulano apoditticamente che *"parimenti non risultano garantiti gli effetti di natura socio-occupazionale, né di riduzione delle emissioni di gas serra, sottesi alla rilevanza pubblica del progetto"*.

E' sufficiente qui richiamare quanto descritto nell'elaborato R.3 rev.02, *Analisi delle ricadute sociali ed occupazionali*, frutto e sintesi di una Tesi di Laurea discussa presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Napoli "Federico II" nel giugno 2008 sull'intervento specifico di Siri Energia in Monteverde (da pag. 13 a 20).

Risulta, pertanto, incomprensibile come si possano mettere in dubbio le ricadute occupazionali della realizzazione di un parco eolico nel breve tempo (realizzazione di infrastrutture, viabilità, cavidotti, opere di mitigazione e altre opere accessorie) e nel lungo termine (controllo e manutenzione per 25- 30 anni). Si riporta a tal proposito il contenuto della Proposta di Piano Energetico Ambientale della Regione Campania, pubblicato sul B.U.R.C. n. 27 Speciale del 6 maggio 2009 (pag. 14):

"A ciò si aggiungano i benefici di lungo termine sul piano dello sviluppo economico e occupazionale di un settore innovativo come quello delle rinnovabili."

Solo per citare un dato, in Italia il settore eolico, che occupa 13.000 persone, potrebbe occuparne 66.000 se si rispettassero gli obiettivi al 2020". O ancora a pag. 191 e 192: "Ad esempio, i dati forniti dall'European Wind Energy Association (Ewea) dicono, infatti, che nel comparto eolico e soltanto per quanto riguarda gli impieghi diretti, in soli cinque anni si è avuta una crescita del 125% degli addetti che sono passati da 48.363 del 2003 a circa 108.600 persone impiegate ad oggi.

L'occupazione nell'eolico, che secondo le statistiche Eurostat rappresenta circa il 7,3% di tutti i posti di lavoro nell'industria elettrica, del gas, del vapore e dell'acqua calda, registra i risultati migliori in Germania, con 38.000 addetti, in Danimarca con 23.500 e in Spagna con 20.300, che sono i paesi che più hanno scommesso su questa tecnologia. Se si considera poi anche tutto l'indotto, incluse le compagnie che forniscono servizi o prestano attività connesse all'uso di questa tecnologia rinnovabile, la situazione è ancora più positiva. Basti come esempio la realtà spagnola dove, a fronte di 20.500 impieghi diretti, se ne contano globalmente 37.730. Solo metà dei lavoratori sono impegnati nella fabbricazione delle turbine, mentre l'Ewea stima che il 30% sia occupato in servizi energetici e in compagnie di ingegneristica e il restante 21% nella promozione e manutenzione dei parchi.

Dai dati offerti, si evince come l'eolico non soffre la crisi occupazionale che investe altri settori energetici, come per esempio quello della produzione del carbone. Tutt'altro. In Danimarca e Germania, infatti, c'è stato un notevole spostamento di lavoratori dai campi energetici tradizionali e dai settori industriali verso l'energia eolica e per il futuro le proiezioni Ewea prevedono per il 2010 un impiego di circa 184.000 dipendenti, tra diretti e indiretti, che diventeranno 318.000 nel 2020.

Quindi, nonostante in un rapporto presentato a novembre dall'agenzia Frost&Sullivan, si mettesse in evidenza il rischio di una battuta d'arresto del mercato legato all'energia del vento, sulla base del fatto che diverse società avrebbero tagliato la produzione e i piani industriali per il 2009, le proiezioni dell'Ewea si preannunciano ottimiste per il futuro."

Risulta altresì incomprensibile come il settore VTA possa dubitare dei benefici ottenibili dalla realizzazione del parco eolico in oggetto in termini di riduzioni di gas serra, atteso che la Comunità e Europea e lo Stato Italiano hanno come obiettivo e incentivano la produzione di energia da fonti rinnovabili (compresi l'energia eolica), e considerato che il parco eolico proposto da Siri Energia Srl produrrà ogni

anno circa 12,1 GWh da fonti rinnovabili. Per produrre un tale quantità di energia da combustibili fossili occorrerebbe immettere ogni anno in atmosfera circa: 170 tonnellate di Biossido di zolfo (SO_2) (1,4 g/kWh); 115 tonnellate di Ossidi di azoto (NO_x) (1,9 g/kWh); 64.000.000 tonnellate di Anidride carbonica (CO_2) (0,53 kg/kWh).

IV. NECESSITA' CHE IL SETTORE AMBIENTE RISPETTI IL PRINCIPIO DEL "DISSENSO COSTRUTTIVO" E DISPONIBILITA' DI SIRI ENERGIA SRL A SOTTOPORSI A EVENTUALI PRESCRIZIONI E/O MODIFICHE DEL PROGETTO DA CONCORDARE IN CONFERENZA DI SERVIZI

Dalla disamina che precede emerge in modo chiarissimo - al di là dell'arbitrarietà dei singoli motivi ostativi - una più ampia e complessiva violazione del principio generale del "dissenso costruttivo" che ispira tutta la normativa in materia di autorizzazione di impianti da fonti rinnovabili.

In forza di tale fondamentale principio, in sede di procedimenti ex art. 12 D.Lgs. 387/2003, l'Amministrazione preposta alla tutela dell'ambiente - come tutte le altre - non può limitarsi ad enunciare il proprio formale dissenso, ma deve esternare nella motivazione del proprio parere *"le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso"*, di modo tale che il dissenso sia *"formulato in modo costruttivo"* e quindi in modo da poter essere superato attraverso prescrizioni da stabilire nella Conferenza di Servizi, che possano confluire nella *"autorizzazione unica"* regionale.

In proposito la Giurisprudenza ha precisato che:

"è illegittimo il diniego dell'autorizzazione richiesta ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 per la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di energia da fonte rinnovabile, se risulta sia stato violato sia l'obbligo di motivazione che la regola secondo la quale i pareri negativi e la decisione finale debbono essere costruttivamente formulati. Infatti la conferenza di servizi ex art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003 ha natura decisoria e si applicano quindi le disposizioni degli artt. 14 bis e seguenti della legge n. 241/1990, tra le quali l'art. 14 quater della legge n. 241/1990, il quale prescrive che "il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale ... a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse, che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e

deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso" (T.A.R. Lombardia, Milano, I, 16/11/2012, n. 2777);

- "il dissenso di un'Ammministrazione che partecipa alla conferenza di servizi deve rispondere ai principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, predicato dell'art. 97 Cost., non potendo limitarsi ad una mera opposizione al progetto in esame ma dovendo essere costruttivo e motivato" (Cons.Stato, V, 24/1/2013, n. 434; conferma T.A.R. Sardegna, I, n. 135/2012).

Sotto tale profilo, sin d'ora la Sini Energia Srl - in un rinnovato spirito di equo contemperamento dei propri interessi imprenditoriali con gli interessi pubblici coinvolti dal procedimento di "autorizzazione unica" - si rende disponibile a valutare e concordare con il Responsabile del Settore regionale Tutela dell'Ambiente e con le altre Amministrazioni, nella Conferenza di Servizi dell'11/4/2013, le eventuali modifiche del progetto attraverso le quali poter pervenire alla sua finale approvazione, anche in forza di una dislocazione ottimizzata degli aerogeneratori, secondo il criterio della massima producibilità e il minimo impegno di superficie.

CONCLUSIONI

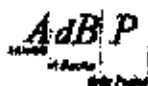
Si chiede al Dirigente del Settore regionale Tutela dell'Ambiente di voler recedere dall'erroneo intendimento di respingere l'istanza di VIA dell'esponente, e di esprimere parere favorevole di compatibilità ambientale nella Conferenza di Servizi fissata per l'11/4/2013.

Napoli, 25 marzo 2013

SINI ENERGIA S.r.l.

L'Amministratore Unico lag. Nicola De Vizia





OPINIONE

AUTORITÀ DI BACINO DELLA PUGLIA

L.R. 1 Dicembre 2002 n. 19

C/o INNOVA PUGLIA S.p.A. - (EX TECNOPOLIS CSATA)
Str. Prov. per Casamassima Km 3 - 70010 Valenzano - Bari
tel. 080 4578209 / 567 - fax. 080 4670376 - C.F. 93289020734
www.adb.puglia.it e-mail: segreteria@adb.puglia.it

Racc. A. R.

Risp. al fg. n.: 2013.0230854 del 29/03/2013

Autorità di Bacino della Puglia
AOO Protocollo Generale
URCITA - 15/04/2013 10:10 - 0000154
PROTOCOLLO:

Alta Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Sviluppo Economico
Settore Regolazione dei Mercati
Centro Direzionale, Isola A/6
80143 Napoli
(acc12.sett04@pec.regione.campania.it)

s.p.c.

Alfa Siri Energia s.r.l.
Via Valentino Mazzola, 66
00142 Roma

OGGETTO: D.Lgs. n. 387/2003 - art. 12. Comune di Monteverde (AV). Autorizzazione all'installazione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 45 MW in località "Stricciardi - Casanetto". Siri Energia s.r.l. Conferenza di servizi del 12/04/2013. Cod. prog. 500-087.

Con riferimento alla nota in epigrafe riportata, con la quale codesto Ente ha convocato la riunione della Conferenza di Servizi relativa all'autorizzazione all'installazione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 45 MW da realizzare nel Comune di Monteverde (AV), in località "Stricciardi - Casanetto",

questa Autorità,

- visti gli elaborati, trasmessi dalla Società con la nota datata 15/03/2012, costituiti dalla relazione tecnica, dallo studio di compatibilità idrologica ed idraulica, dallo studio di compatibilità geologica e geotecnica e dagli elaborati grafici (corografie, planimetrie e particolari);
- visto il Piano d'Assetto Idrogeologico (PAI), stralcio del Piano di Bacino, approvato dal Comitato Istituzionale di questa AdB nella seduta del 30/11/2005 con la delibera n. 39;
- visti gli elaborati grafici di Piano, relativi alle perimetrazioni, aggiornati al 5/03/2013;

premesso che,

le opere comprese nel presente progetto ricadono nel Bacino del Fiume Ofanto. Nel suddetto Bacino questa Autorità ha provveduto a perimetrare le sole aree in frana (classificate quali PG3 nel Piano di

Assetto idrogeologico) trasmesse dalla Provincia di Avellino, in riferimento agli studi preliminari del PTOR, e dai Comuni interessati. Con le stesse Amministrazioni comunali della Provincia di Avellino, ricadenti nel territorio di competenza di questa ADB, sono, poi, tuttora in corso lavori tecnici di concertazione sia per provvedere all'inserimento nel PAI delle aree in frana perimetrate durante gli studi dell'IFFI (Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia) relativamente al territorio della regione Campania, curati dal MATTM e dalla stessa Regione competente, e sia per avere un confronto sulle aree in dissesto perimetrate durante studi di aerofotointerpretazione condotti dai tecnici di questa Autorità. In base agli studi di approfondimento richiamati questa Autorità ritiene che tutta l'area di intervento sia contraddistinta da una preoccupante pericolosità geomorfologica e prescindere dalle certificazioni contenute nel PAI vigente;

considerato che,

- il progetto prevede la realizzazione di n. 20 aerogeneratori della potenza nominale di 3,0 MW, di un cavidotto di vettoramento a 30 KV della lunghezza complessiva di circa 15 Km, di tratti strade, in parte da adeguare, ed in parte da realizzare e di una sottostazione di trasformazione 30/150 KV in località "Macchia Lupu" in agro di Lacédonia;
- da un punto di vista idraulico le opere previste vanno ad interessare aree individuate dal PAI come aree di alveo attivo e di pertinenza fluviale e per esse si applica quanto previsto dall'art. 8 e dall'art. 10 delle NTA del PAI;
- lo studio di compatibilità idraulica ha verificato le condizioni di sicurezza idraulica delle opere (aerogeneratori e strade) comunque interessate dal reticolo idrografico prevedendo la realizzazione di un tombino idraulico del tipo scatola per le strade di accesso agli aerogeneratori 9 e 11;
- la strada per l'accesso agli aerogeneratori 9 e 11, che interseca il reticolo idrografico riportato sulla cartografia ufficiale I.G.M.I., non è giustificata da alcuna motivazione che possa dimostrare la non delocalizzabilità di detta opera;
- per la strada d'accesso agli aerogeneratori 9 e 11 è possibile prevedere un percorso alternativo che non interferisca con il reticolo idrografico;
- mancano gli elaborati grafici della viabilità da realizzare e da adeguare (profili e sezioni);
- il cavidotto sarà posato in una trincea delle dimensioni variabili da 0,5 a 0,60 m di larghezza e da 1,20 x 1,60 metri di profondità;
- il cavidotto nei tratti in cui il tracciato interseca il reticolo idrografico sarà posato, con la tecnica della perforazione "directional drilling", ad una profondità di 2,00 m dal fondo dell'alveo realizzando i pozzetti di partenza e di arrivo al di fuori della fascia di pertinenza fluviale;
- da un punto di vista geomorfologico tutte le opere (aerogeneratori, cavidotti, strade e sottostazione) non vanno ad interessare aree perimetrate dal PAI a pericolosità geomorfologica ma invece vanno ad interessare aree riconosciute come franose nello studio condotto da questa Autorità mediante analisi stereoscopica ovvero aree risultanti molto prossime a quelle classificate dal PAI a pericolosità geomorfologica molto elevata (PG3), nonché riconosciute franose dagli studi alla base del progetto IFFI della Regione Campania e di cui i Comuni coinvolti sono venuti a conoscenza con la nota n. 3516 del 3/04/2006 e n. 8537 del 1/08/2007;
- le tracce delle verifiche di stabilità considerate per gli aerogeneratori 1, 12, 7, 9 e 11, nonché quelle considerate per alcuni tratti di strada, che si trovano nelle immediate vicinanze di aree classificate dal PAI e

pericolosità geomorfologica molto elevata PG3 ovvero aree del progetto IFFI Campania e che le intersecano, danno valori del coefficiente di sicurezza nell'ordine della stabilità. Per dimostrare la stabilità di tali aree il tecnico geologo si basa sui valori dei predetti coefficienti di sicurezza. Non si ritiene accettabile considerare stabili le aree classificate come PG3 solo sulla base dei criteri utilizzati nel progetto e prima descritti. La stabilità delle aree classificate dal PAI a pericolosità geomorfologica molto elevata PG3 deve essere infatti attestata da una campagna di monitoraggio mirata della durata almeno biennale;

- le verifiche di stabilità comprese nello studio di compatibilità, eseguite sui pendii su cui insistono gli aerogeneratori, hanno restituito valori, del coefficiente di sicurezza minimo, coerenti con quanto richiesto dal D.M. 14/01/2008 ed eccezione di quelle eseguite in corrispondenza degli aerogeneratori 4, 8, 11 e 13 i cui fattori di sicurezza ante e post operam sono risultati tutti inferiori ad 1;
- gli aerogeneratori sono individuabili, nel sistema di riferimento WGS 84 proiezione UTM fuso 33, con le seguenti coordinate piana:

wlg	X	Y	wlg	X	Y
1	543231	4544113	11	544553	4542881
2	543228	4543841	12	544682	4544834
3	543443	4543460	13	544414	4544286
4	543671	4544338	14	544371	4543432
5	543702	4544110	15	544648	4543278
6	543910	4543871	16	544536	4544036
7	544016	4543553	17	545030	4544417
8	543570	4543168	18	544774	4543831
9	544157	4542488	19	544871	4543213
10	544238	4544577	20	545141	4543637

Ritiene,

per quanto di propria competenza, in ordine alla perimetrazione delle aree, che le opere per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza complessiva di 80 MW, da realizzare nel Comune di Monteverde (AV) nelle località "Sicciardi - Casonetto", costituite da n. 20 aerogeneratori della potenza nominale di 3,0 MW, da un cavodotto di collegamento a 30 KV della lunghezza complessiva di circa 15 Km, da tratti di strada, in parte da adeguare ed in parte da realizzare, e di una sottostazione di trasformazione 30/150 KV in località "Macchiatupo" in agro di Lacedonia, siano compatibili con le prescrizioni delle NTA del PAI vigente, ad eccezione degli aerogeneratori 4, 8, 11 e 13 per i quali il parere è negativo alla luce di quanto già evidenziato. Per tutti gli altri manufatti previsti dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:

- sia previsto un tracciato stradale, per l'accesso agli aerogeneratori 9 e 11, che non interferisca con il reticolo idrografico;
- siano redatti gli elaborati grafici (planimetria, profili, sezioni e particolari) della viabilità da realizzare e da ristrutturare non compresi negli elaborati trasmessi. Sarà cura di odesto Settore verificare tale adempimento prima della conferenza conclusiva;
- le opere provvisorie, necessarie all'esecuzione dei lavori, siano compatibili con il deflusso delle acque;
- le operazioni di scavo a rinterro per la posa dei cavodotti non modifichino il libero deflusso delle acque superficiali e non alterino il regime delle eventuali falde idriche superficiali;

- siano realizzate opere atte ad impedire il trasferimento nel sottosuolo di eventuali acque superficiali che si dovessero infiltrare nella trincea di scavo anche in funzione della pendenza longitudinale del fondo;
- durante l'esercizio delle opere sia evitata, in modo assoluto, l'infiltrazione di acque piovane nelle trincee realizzate per la posa dei cavidotti;
- sia garantito il libero deflusso delle acque ove queste siano intercettate dalle opere in oggetto indicate;
- il materiale di risulta proveniente dagli scavi, non utilizzato, sia portato nel più breve tempo possibile alle discariche autorizzate;
- il terreno proveniente dagli sbancamenti non sia accumulato lungo i versanti, onde evitare che l'aumento di carico possa innescare fenomeni di instabilità degli stessi, e che siano individuati, in fase di progettazione esecutiva, modalità e siti di stoccaggio, ancorché provvisori, conformi alla normativa in materia.

Sarà compito del RUP la verifica e l'adempimento delle suddette prescrizioni.

Tuttavia per quanto detto in premessa e nei precedenti considerato, ricadendo le opere in aree non perimetrate dal PAI, e quindi dove ad oggi non è vigente la relativa normativa tecnica di attuazione, in uno spirito di collaborazione tecnica, in considerazione delle criticità rilevate in fase istruttoria e sopra descritte, si suggerisce al Responsabile Unico del procedimento autorizzativo di far approfondire lo studio geologico. In particolare, sulla scorta dei risultati a volte poco rassicuranti ottenuti dalle verifiche di stabilità presentate, appaiono utili (e forse necessarie) ulteriori indagini di tipo diretto al fine di individuare il modello geologico più rispondente alla realtà adottando i parametri geotecnici determinati sperimentalmente sui campioni prelevati in sito e, se nel caso, di predisporre un monitoraggio delle aree più instabili condizionando ai risultati di questa campagna la realizzazione dei manufatti.

In mancanza di tale studio, che possa escludere situazioni di instabilità per le suddette aree, si consiglia di far delocalizzare ogni opera di progetto potenzialmente a rischio nella consapevolezza che alcunché potrà imputarsi ed addebitarsi a questa Autorità per eventuali danni a cose o persone susseguenti a movimenti franosi che potranno interessare le aree in questione.

Ogni opera autorizzata ovvero eseguita in difformità a quanto previsto negli elaborati oggetto del presente parere sarà ritenuta non conforme alle NTA del PAI.

Il Responsabile del Procedimento
Geom. G. Colaninno

Il Segretario Generale
Prof. Ing. A.-B. Di Santo



acquisito a edo
18-4-13

AdB P

SPEDITO

AUTORITÀ DI BACINO DELLA PUGLIA

L.R. 9 Dicembre 2002 n. 19

C/o INNOVA PUGLIA S.p.A. - (EX TECNOPOLIS CSATA)
Str. Prov. per Cassano delle M. 3 - 70010 Valenzano - Bari
tel. 080 4670209 / 357 - fax 080 4670376 - C.F. 93289820724
www.adb.puglia.it e-mail: segreteria@adb.puglia.it

Racc. A. R.

Risp. al fg. n.: 2013.0265221 del 12/04/2013

Autorità di Bacino della Puglia
AOO Protocollo Generale
USCITA - 17/04/2013 09:16 - 000429
PROTOCOLLO:

Alla Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Sviluppo Economico
Settore Regolazione dei Mercati
Centro Direzionale, Isola A/s
80143 Napoli
(acc12.ent04@regione.campania.it)

s.p.c.

Alla Srl Energia s.r.l.
Via Valentino Mazzola, 86
00142 Roma

OGGETTO: D.Lgs. n. 387/2003 - art. 12. Comune di Monteverde (AV). Autorizzazione all'installazione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 45 MW in località "Siricciardi - Casanetto". Srl Energia s.r.l. Conferenza di servizi del 19/04/2013, Cod. prog. 500-067.

Con riferimento alla nota in epigrafe riportata, con la quale codesto Ente ha convocato la riunione della Conferenza di Servizi relativa all'autorizzazione all'installazione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 45 MW da realizzare nel Comune di Monteverde (AV), in località "Siricciardi - Casanetto", si comunica che questa AdB conferma in toto il parere espresso con la nota n. 5134 di prot. in data 15/04/2013 che qui si intende integralmente riportato con tutte le prescrizioni.

Il Responsabile del Procedimento
Giov. G. Carlucci

